

CVª TORNATA

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1926

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi	Pag. 4658
Disegni di legge (Discussione di):	
« Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro »	4658
Oratori:	
BEVIONE	4658
CHIMIENTI	4678
LORIA	4663
PASSERINI ANGELO	4680
SODERINI	4673
TANARI	4675
ZAPPI	4669
(Presentazione di)	4672
Interrogazioni (Annuncio di)	4681
Sul processo verbale:	
Oratore:	
GIARDINO	4657
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	4680

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il capo del Governo, Primo Ministro e ministro degli affari esteri, della guerra, della marina, e dell'aeronautica, e i ministri dell'interno, delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio,

per l'interno, per le comunicazioni per la guerra, e per la marina.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

GIARDINO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. A forza di essere scheletriche, a risparmio di Vostra noia, possono essere riuscite men chiare talune affermazioni del mio discorso di ieri.

Il ministro della guerra le ha esattamente chiarite in linea di fatto; ma a me preme che restino chiarite anche in linea di pensiero, negli atti parlamentari.

Sia ben chiaro, come del resto ho stampato nella parte terza della mia relazione 30 gennaio 1925 (n. 75 A, 76 A), e come poco appresso fu sancito con la nostra legge sull'Alto Comando, proposta dall'attuale ministro della guerra, e della quale anche sono stato io stesso relatore favorevole, che Alto Comando in pace significa soltanto direzione e responsabilità *tecnica* della preparazione *tecnica* dell'esercito, affidata a persona *tecnica*, eletta per competenza *tecnica* e sottratta all'*alea politica* in ragione del carattere e della continuità della sua opera; ciò che lascia naturalmente integre le attribuzioni e le prerogative, disciplinari ed amministrative, del ministro della guerra, superiore gerarca dell'esercito, dal quale anche l'Alto Comando dipende.

Sia ben chiaro adunque, che, nè nella parola, nè nel pensiero, ad alcuna situazione nostra, nè di legge, nè di fatto, si riferisce in alcun modo il mio rilievo sulle perniciose conseguenze dell'accentrare l'Alto Comando di pace (inteso come dianzi ho detto) nel ministro della guerra (che, soltanto per brevità, e per chiarezza di differenziazione dalle funzioni tecniche dell'Alto Comando), ho detto politico.

Il mio rilievo si riferisce esclusivamente, e dal solo punto di vista tecnico, alla identità fra le idee espresse l'anno scorso dal ministro della guerra allora in carica (e condannate appunto con la legge sull'Alto Comando) e la situazione di fatto, che il trattato di Versailles ha imposta alla Germania.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro e ministro della guerra*. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Il processo verbale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori:

Brandolin e Valerio per giorni 30.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Ricordo al Senato che domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Rinvio d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'interrogazione del senatore Molmenti annunciata e iscritta all'ordine del giorno di domani, per accordo fra l'onorevole ministro e l'onorevole interrogante, è stata rinviata alla seduta di martedì prossimo.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di

legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego il senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Discussione del disegno di legge: « Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro » (N. 350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 350).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il primo iscritto, onorevole senatore Bevione.

BEVIONE. Onorevoli colleghi, chiedo alla vostra cortese indulgenza di esporvi brevemente i motivi per i quali io credo che questa legge sia da approvarsi con incondizionato favore, non solo, ma con la consapevolezza di approvare una legge d'importanza storica, profondamente rivoluzionatrice dei rapporti collettivi, strettamente conforme alle nuove esigenze dei tempi, e tale da rimettere l'Italia all'avanguardia delle Nazioni, come creatrice del diritto e costruttrice di civiltà.

Sotto il punto di vista sociale, la legge che esaminiamo si propone dichiaratamente di instaurare il regime attivo della collaborazione delle classi, sotto l'egida dello Stato forte e sovrano.

Questa legge consacra il fallimento irrevocabile della concezione marxistica, fondata sulla base della lotta fatale ed inconciliabile delle classi. Di fronte al marxismo, che proclamava l'inesorabilità della lotta di classe, di fronte al socialismo, che organizzava poderosamente le masse operaie, esaltandole col miraggio di diritti impossibili, e allenandole quotidianamente alla rivoluzione, i partiti liberali e democratici si chiudevano nella passività del loro indifferentismo dottrinale, e i Governi, tro-

vando nel concetto teorico del non intervento nei conflitti economici un comodo *alibi* alle loro responsabilità, rimanevano inerti di fronte al crollo progressivo dell'autorità statale, se non mercanteggiavano con i partiti estremi, a base di accomodamenti e di rinunzie, la pace rovinosa del giorno per giorno.

È questa la prima volta che, non un partito, ma lo Stato, impersonato da un Governo di formidabile energia, afferma in termini categorici il concetto della collaborazione di classe, e avoca a sé, mediante una legge dello Stato, la funzione vitale di dettare la norma della convivenza tra le classi produttrici. Lo Stato con questa legge proclama: « Voi, agrari e contadini, voi, industriali, tecnici e operai, avete il diritto di difendere i vostri interessi particolari, ma avete anche il dovere preponderante di non offendere l'interesse generale. La linea dell'equilibrio tra gli interessi contrastanti esiste; cercate tra di voi l'onesta transazione. Se non volete o sapete fare questo, lo farà lo Stato attraverso un suo organo giurisdizionale ed il suo responso avrà valore esecutivo, come la legge e la sentenza passata in giudicato ».

Viviamo in tempi grossi; ma questa novità, onorevoli colleghi, è di importanza eccezionale, e tale da colpire il nostro spirito per la sua bellezza e per il suo ardimento, come già attrae e seduce i più attenti e vigilanti stranieri. Questa novità, infatti, significa l'inizio di un nuovo stile sociale, caratterizzato dalla consapevole volontà dello Stato di elevare non una, ma tutte le classi sociali, nel rispetto reciproco dei loro interessi e dei loro diritti.

Questa finalità è perfettamente realizzabile, perchè è adottata una norma ben individuata, che comprende e concilia gli interessi di tutti: la norma dell'interesse nazionale, contro il quale nessun interesse particolare, di classe o di categoria, può utilmente e durevolmente prevalere; e poi perchè si fa ricorso ad una garanzia sicura: la ricostituita autorità dello Stato.

Il problema, dunque, se una così profonda e salutare riforma dei rapporti sociali è traducibile in realtà, è risolto affermativamente non solo dalla presentazione di questa legge, ma dall'esistenza di un Governo forte, espressione e garanzia di uno Stato forte. Senza

uno Stato forte, capace d'imporsi a tutti gli individui e a tutte le categorie, una riforma così decisiva non sarebbe nè attuabile nè pensabile. Ma chi non è accecato dalla passione partigiana deve riconoscere che questo Stato ora esiste in Italia, mercè l'opera gigantesca compiuta in questi anni dall'on. Mussolini. Questo Stato lo ha costruito la rivoluzione fascista, a gradi, senza strappi, con un sapiente trapasso dall'antico al nuovo, volgendo le vecchie forme esauste a nuove funzioni e a nuovi significati, con una coerenza inflessibile, conseguendo risultati imponenti, che noi che siamo nel vivo di questa trasformazione non possiamo ancora percepire in tutto il loro valore; ma che saranno un giorno oggetto di ammirazione e di esempio per il mondo incivilito.

La nuova legge, sociale, anzi etica nel suo fondamento, è destinata a produrre i più diretti e larghi benefici sul terreno economico. Essa assicurerà il massimo sviluppo e rendimento delle forze elementari della produzione: capitale, lavoro e organizzazione tecnica, e creerà alla produzione la più favorevole atmosfera, consolidando la pace sociale e rafforzando la fiducia nelle intraprese e nelle iniziative.

Il regime degli scioperi potè essere all'inizio necessario per l'elevazione delle mercedi contro le resistenze del miope egoismo padronale; e, in questo senso, esso fu anche benefico, come riconosce la bella relazione ministeriale, poichè, migliorando le condizioni di vita delle masse lavoratrici, ne elevò il rendimento e la capacità produttiva.

Ma poi i partiti sovversivi s'impadronirono delle organizzazioni operaie e se ne valsero come della carta massima per il loro gioco politico e parlamentaristico, non esitando a gettarle con frequenza crescente in scioperi sempre più vasti, paralizzando i servizi pubblici più vitali, perchè il caos giungesse al parossismo, e il ricatto sui pubblici poteri diventasse irresistibile. Non bisogna dimenticare che fu proprio la proclamazione di uno sciopero politico di questo genere che segnò l'ultimo atto di vita dell'organizzazione operaia sovversiva e creò le premesse clamorose della marcia su Roma.

D'altra parte sorgeva, benchè in ritardo di tre lustri, con larghezza di mezzi e modernità di criteri, l'organizzazione padronale così nel

campo dell'industria come in quello dell'agricoltura. All'arma dello sciopero e dell'ostruzionismo cominciò ad opporsi l'arma della serrata, cioè sempre di una sospensione del lavoro. Le organizzazioni del capitale, seguendo l'esempio delle organizzazioni del lavoro, si estendevano e si raggruppavano, diventando da locali regionali, da regionali nazionali, raccogliendo sotto la loro bandiera tutti gli interessati. Guidate da capi abili, con mezzi poderosi a disposizione, con una piccola ma decisa rappresentanza parlamentare, e relazioni influenti coi Governi, la Confederazione dell'industria e anche la Confederazione della agricoltura, sebbene arrivate in ritardo, avevano iniziato con energia la difesa specifica dei loro interessi di classe.

Se non avveniva la rivoluzione fascista, giunte le forze contrastanti a questa pienezza, e potenza di organizzazione, con la grave complicazione delle influenze rivoluzionarie a cui soggiaceva la Confederazione del lavoro, l'Italia sarebbe stata fatalmente condannata a un regime economico di guerra guerreggiata continua, a base di scioperi e di serrate senza fine, con danni immensi per la produzione e per la ricchezza nazionale. Il fascismo ha, in questi ultimi anni, di fatto ristabilito la continuità del lavoro, con un insieme di procedimenti pratici che vanno dallo stroncamento dello sciopero in atto alla demolizione dell'organizzazione sovversiva, dall'espansione del sindacalismo nazionale all'accordo di palazzo Vidoni.

Ora, con questo disegno che stiamo esaminando, la prassi diventa legge. Lo sciopero e la serrata non sono più, come nel regime precedente, consentiti e legittimi, ma deprecati e vietati. Come vedremo più innanzi, i modi di risolvere pacificamente le contese economiche sono stabiliti con un rigoroso spirito giuridico. L'obbiettivo è di impedire la sospensione del lavoro e le conseguenti dispersioni di ricchezza, assicurando al paese il massimo rendimento delle sue energie produttive. Questo risultato che la legge ci darà è di una importanza capitale.

Non dimentichiamo, o signori, che siamo oltre 42 milioni d'italiani addensati su questo territorio soleggiato ma povero di materie prime, giunti tardi al banchetto coloniale, quando le più ricche contrade erano distribuite,

e che la vitalità della nostra stirpe non mostra nè soste nè rallentamenti. Abbiamo fatto progressi enormi, nelle industrie, nell'agricoltura, nella finanza, nella navigazione, abbiamo rimesso in sicuro equilibrio il bilancio dello Stato, abbiamo risanate in notevole parte le ferite della guerra, ma la popolazione del Regno aumenta di 400 mila anime all'anno e la nostra emigrazione è quasi dovunque ostacolata, e intanto anche i paesi stranieri progrediscono e perfezionano la loro organizzazione produttiva e commerciale, e la concorrenza internazionale in tutti i campi si fa aspra e minacciosa, e tutti gli sbocchi sono fieramente contesi.

In questa condizione di cose lo sperpero di un solo palpito di attività, per un Paese come il nostro, è un delitto. Tutte le risorse debbono essere religiosamente messe a frutto, tutte le zolle, tutte le macchine devono produrre in continuità, tutte le energie materiali e spirituali debbono cooperare intensamente e armoniosamente, perchè sia più grande e più bello il raccolto che il popolo italiano si dovrà spartire.

Il Paese deve godere senza diminuzione di un frammento, anche minimo, ciò che la sua terra, le sue braccia, i suoi cervelli, le sue macchine possono produrre, e così reggere e vincere nella dura lotta con le altre nazioni, che è lotta per la vita.

Questo è il fine pratico, immediato che la legge si propone: un fine d'importanza suprema. L'on. Mussolini, che ha concepito questa benefica legge e prima ha creato le condizioni che ne assicurano la realizzazione, rende con essa alla Patria un altro incalcolabile servizio.

Gli Istituti giuridici e le forme procedurali alle quali il Governo ha affidato l'attuazione del suo possente disegno, rispondono allo scopo con logica stringente e con chiarezza italiana. Trattandosi di creare dal nulla un nuovo diritto di vastissima portata, il ministro guardasigilli, che ha provveduto alla formulazione strumentale della legge, ha compiuto veramente opera cospicua, risolvendo tutte le difficoltà che gli attraversavano il cammino.

Il fulcro di tutta la costruzione giuridica è il principio dell'unità del sindacato munito di riconoscimento legale, e quindi della rappresentanza esclusiva ad esso conferita di

tutti gli interessati, e quindi della obbligatorietà, di fronte a tutti gli interessati, organizzati o non, dei contratti collettivi da esso stipulati.

Senza questo principio il problema della disciplina giuridica dei rapporti collettivi non sarebbe stato solubile. Sarà facilmente attuabile l'unità dei sindacati? Sì, perchè i sindacati fascisti, già costituiti ed operanti, offrono fin d'ora i quadri per le rappresentanze giuridiche del lavoro quali dovranno essere costituite ufficialmente secondo la legge.

Prima ancora che il Gran Consiglio fascista approvasse i concetti fondamentali di questa legge, il patto concluso a Palazzo Vidoni fra Confederazione dell'Industria e Corporazioni fasciste spianava la strada maestra alla sua applicazione.

Ed è ben giusto che la legge esiga come comune denominatore per i sindacati da riconoscersi legalmente una sicura fede nazionale. Una legge come questa, d'intensa valorizzazione e di salda difesa nazionale, deve esigere dagli strumenti della sua applicazione garanzie assolute di fedeltà. È semplicemente logico che le antiche organizzazioni operaie a tendenza sovversiva e ad organizzazione internazionalistica, pur potendo vivere come associazioni di fatto, siano escluse dal privilegio della rappresentanza collettiva, e che questo privilegio sia riservato ai sindacati fascisti, che da due anni svolgono azione di vigile e ferma difesa della classe lavoratrice, ma entro l'orbita, rigorosamente rispettata, dell'interesse nazionale.

Un altro caposaldo giuridico della legge è la magistratura del lavoro. Giustamente il Governo, affrontato il problema, l'ha voluto risolvere in pieno ed a fondo, rinunciando alla soluzione ambigua ed imperfetta dell'arbitrato obbligatorio, che pure rappresenta ciò che si è fatto di più audace in questo campo nelle legislazioni straniere, e creando la magistratura del lavoro, investita di giurisdizione dallo Stato.

Non basta. La magistratura del lavoro non viene costituita in magistratura speciale, ma è una funzione comune della magistratura ordinaria, affidata alla Corte di appello, autorità elevata, che offre le più salde garanzie di capacità e di indipendenza, e che è integrata per

questo nuovo compito da tecnici che funzionano come tali, e non come rappresentanti delle parti, affinchè ogni traccia di giudizio volontaristico e privatistico sia eliminata.

Così la giurisdizione della magistratura del lavoro è obbligatoria per tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro che concernono sia l'applicazione dei contratti collettivi e di altre norme esistenti, sia le richieste di nuove condizioni di lavoro. Il disegno di legge, che è preparato con somma cura, ha determinato anche i criteri secondo i quali il magistrato del lavoro deve giudicare. Questi criteri sono ispirati ad una logica giuridica impeccabile. Per l'interpretazione dei patti esistenti valgono le norme ordinarie sull'applicazione e l'interpretazione della legge e dei contratti; per la parte più delicata e più difficile, e cioè per quella attinente alla determinazione di nuove condizioni di lavoro, per la quale mancano le direttive dell'esperienza, la legge prescrive che il magistrato del lavoro deve ispirarsi all'equità, che, come ben rileva l'on. Schanzer, nella sua coscienziosa e quadrata relazione, non è solo un criterio di interpretazione, ma anche fonte di creazione del diritto. E poi la legge avverte che gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori debbono essere temperati e conciliati, e in ogni caso debbono essere tutelati gli interessi superiori della produzione.

Questo concetto della tutela degli interessi superiori della produzione, e cioè della collettività, è una norma sicura per la decisione del magistrato nei casi più nuovi e più complessi: esso corona degnamente la severa e coerente costruzione giuridica della nuova legge, e ne afferma le sue alte finalità nazionali. Così la parte tecnica della legge, la più ardua perchè priva dell'ausilio di qualunque precedente, è compiuta, e l'insieme poderoso dà la sensazione di un'opera solida, equilibrata, capace di affrontare vittoriosamente le prove della realtà.

Non soltanto per ragioni immanenti di carattere sociale, economico e giuridico, ma anche per ragioni contingenti ma altissime di carattere politico, la legge deve essere salutata col più vivo plauso da quanti desiderano saldo ed equilibrato il nuovo regime. Dopo oltre tre anni di audaci e continue realizzazioni, l'opera dell'on. Mussolini si va concludendo nei suoi

grandiosi ed armonici lineamenti definitivi. Due leggi fondamentali sintetizzano le caratteristiche culminanti della rivoluzione fascista: da una parte la legge sulle attribuzioni del Primo ministro, dall'altro questo disegno di legge sui sindacati.

La legge del Primo ministro riassume e concretizza l'intima essenza della trasformazione mussoliniana dello Stato. Se si volesse enunciare in una formula semplice ciò che di più decisivo ha fatto l'on. Mussolini nel rivolgimento politico e costituzionale da lui attuato, credo che si dovrebbe dire così: « Restaurazione in pieno del potere esecutivo, e conseguente eliminazione del parlamentarismo ».

La vita presente della società nazionale, così complessa, così gravata da problemi formidabili che hanno lo Stato come presupposto indispensabile di qualunque soluzione, così dominati dai fattori della politica internazionale, che solo il Governo può conoscere e manovrare, non può essere abbandonata al predominio del Parlamento senza danni gravissimi, di cui un grande paese straniero dà in questi giorni la testimonianza. Il Parlamento è un'assemblea che siede ad intervalli, e discute lentamente e, per uno dei suoi rami, è sottoposto alle preoccupazioni elettorali: la azione richiesta dalla salute del Paese deve essere invece continua, rapida, libera, quale solo può essere l'azione dell'Esecutivo, che tiene in permanenza il suo posto di responsabilità, ed ha al suo comando tutte le forze tutti gli strumenti dello Stato.

L'on. Mussolini ha intuito questa grande verità, ed ha sagacemente operato, così da munire in modo legittimo l'Esecutivo di tutta la forza e di tutte le facoltà necessarie. L'Italia è salva, perchè è guarita prima di tutti gli altri paesi civili dalla elefantiasi parlamentare, e perchè si è dato nelle forme costituzionali un Governo capace di assolvere i suoi doveri le sue responsabilità.

La legge sulle attribuzioni del Primo Ministro ha concluso in forma concreta e solenne questa imponente trasformazione che si era iniziata con l'imposizione pratica della disciplina individuale e collettiva, ed aveva proseguito con l'annientamento di tutte le degenerazioni demagogiche e colla rivalutazione delle ricchezze come sorgenti di bene per tutta

la Nazione, per elevarsi alla rivendicazione dei supremi valori spirituali, prima ignorati o disprezzati dallo Stato. Questa opera grandiosa non potrebbe definirsi che come restaurazione di tutti i fattori della conservazione e della difesa sociale.

Ma, compiuta questa parte del suo edificio, se l'on. Mussolini si fosse fermato, avrebbe conquistato l'appoggio dei ceti abbienti ed intellettuali, di quanti ritraggono beneficio da una politica d'ordine materiale e spirituale, ma non avrebbe ottenuto l'amore e la solidarietà delle classi lavoratrici, anche se indirettamente beneficate da un regime che assicura la pace pubblica e la continuità del lavoro. Le classi operaie e contadine avrebbero considerato l'on. Mussolini come un estraneo, se egli si fosse limitato a questa funzione di consolidamento e di difesa dell'ordine costituito.

Il sindacalismo nazionale, creazione originale e geniale della rivoluzione fascista, la pratica di Governo nel guidare i rapporti fra il capitale e il lavoro ispirata costantemente alla sincera e illuminata tutela dei lavoratori, e finalmente la legge attuale ristabiliscono l'equilibrio e completano in modo solido e definitivo la costruzione mussoliniana.

Con questa legge, che sarà integrata con l'assunzione delle rappresentanze sindacali nelle assemblee legislative, il Capo del Governo ha fatto per il lavoro quello che in nessun paese è stato mai fatto. Ha proclamato l'uguaglianza assoluta fra lavoro e capitale ed ha posto a presidio di questa uguaglianza la magistratura dello Stato. In un prossimo avvenire i rappresentanti dei sindacati siederanno in Parlamento e parteciperanno all'opera legislativa. Le più audaci rivendicazioni del sindacalismo rivoluzionario sono realizzate fino agli ultimi limiti in cui sono realizzabili. Nessuno, neanche il più inconciliabile nemico del Governo, ha osato accusare questa legge di frode o di inganno a danno dei lavoratori, tanto è limpido e genuino il suo spirito, tanto sicura è la sua portata.

Se mai, alcune riserve sono venute piuttosto da parte dei rappresentanti del capitale, non tutti tranquilli nel veder vietata la prova diretta della resistenza, non solo nell'agricoltura ma anche nell'industria e nel vedere assegnata

al magistrato la funzione di determinare le nuove condizioni del lavoro.

Ristabilito l'ordine interno, creato l'ambiente favorevole alla formazione delle ricchezze e dato al Paese, con la rigenerazione dell'Esecutivo, il regime idoneo ad affrontare tutti i problemi, l'on. Mussolini ha rimesso in equilibrio la bilancia con questa legge, che corona e simboleggia tutta l'opera sua per la difesa del lavoro e per la elevazione degli umili.

Nessuno dopo questa legge potrà dire che il Governo è il gendarme della proprietà terriera ed industriale, è la guardia bianca della reazione. Così l'on. Mussolini traduce in atto il suo vasto e nobile disegno della fondazione dello Stato nazionale, parola priva di senso poco tempo addietro, ed ora luminosa meta che è già per noi in piena vista e che sarà domani l'aspirazione ardente dei popoli più progrediti.

Queste, onorevoli colleghi, sono le ragioni per le quali credo che dobbiamo dare con entusiasmo il nostro voto alla legge sindacale, e fare fervidi voti, perchè l'on. Mussolini possa vincere anche questa battaglia, e portare la legge alla sua piena e perfetta applicazione, per la maggiore prosperità e gloria della Patria nostra, (*Applausi, congratulazioni*).

LORIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA. Onorevoli Colleghi. Benchè questo disegno di legge, per confessione dello stesso guardasigilli proponente, non sia scevro di lacune e di mende, pure non esiterò a dargli il mio voto favorevole, perchè lo considero un tentativo originale ed ardito di apportare al Paese quella pace industriale, di cui ha tanto bisogno; ma non però senza prima avere esposti alcuni dissensi e timidi dubbi, che vi prego di voler accogliere con benevola tolleranza.

Questo disegno di legge ha anzitutto il grande merito di accordare personalità giuridica alle leghe degli operai, o, come il disegno di legge si esprime, con un francesismo, che il Governo nazionalista avrebbe potuto evitare, « ai Sindacati operai ».

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. Il francese è un dialetto della lingua latina (*Ilarità, approvazioni*).

LORIA. Ora quando si pensa che vi sono

ancora oggi in tutti i paesi del mondo degli imprenditori, i quali, per una specie di legitimismo industriale, si rifiutano di riconoscere i sindacati operai e, di trattare con essi, si deve ammettere che questo disegno di legge costituisce un grande e genuino progresso.

Questo disegno di legge ha inoltre il grande merito di dare finalmente riconoscimento giuridico ai contratti collettivi di lavoro, che fin qui avevano soltanto una esistenza giuridica malcerta, che soli possono riparare in qualche modo alla debolezza ed infermità dell'operaio singolo e che, come fu dimostrato, tornano definitivamente a vantaggio degli stessi datori di lavoro.

Ma il merito maggiore del disegno sta nel principio da esso sancito della obbligatorietà dei sindacati. In verità, dal momento che, in base al progetto, tutti i datori di lavoro e tutti gli operai sono obbligati a versare il contributo sindacale, ed a sottostare alle deliberazioni prese dal sindacato, siamo realmente dinanzi alla figura del sindacato obbligatorio. Ora l'affermazione di codesto principio è tanto più meritoria, quanto che il Ministero, per giungervi, ha dovuto passare sul corpo ai due grandi auguri del pensiero sociologico, dei quali pure esso si è ripetutamente dichiarato fedele e riverente discepolo: Giorgio Sorel e Vilfredo Pareto. Siccome nell'altro ramo del Parlamento questo disegno di legge è stato definito una diretta filiazione del pensiero di Sorel, così mi sarà permesso di riferire le di lui parole in proposito. Sorel dice: « Si è spesso parlato di rendere i sindacati obbligatori. Sarebbe quanto ricadere nel caos degli aggrupamenti amministrativi, in cui il potere dipende generalmente dalle persone meno qualificate come produttori. Il sindacato obbligatorio, ben diretto, consentirebbe al Governo di divenire l'arbitro di tutti i grandi conflitti. Un sindacato obbligatorio è un non senso. Non vi sarà mai abbastanza libertà nel mondo del lavoro ». E Pareto scrive: « Il tentativo fatto a Roma da Alessandro Severo per organizzare la produzione e l'insuccesso completo di quel tentativo sono degli esempi, che convien meditare ancor oggi. Si istituì allora ciò che vorrebbe instaurarsi oggi coi sindacati obbligatori ed il risultato fu una enorme diminuzione della produzione delle ricchezze, la

emigrazione dell'industria, la decadenza del commercio, l'esaurimento delle risorse del paese, l'annientamento d'ogni sua forza di resistenza contro i nemici esterni e per ultimo la generale catastrofe. Si tratta d'altronde di un fenomeno, che appare quasi sempre nelle età senili delle burocrazie ecc. ecc.».

Ora non esito a lodare il Ministero perchè ha saputo resistere a queste denunciazioni, alle quali per mia parte non ho creduto mai. In realtà, e mi preme di dirlo all'egregio collega Tanari, il quale sembra pensare diversamente, io non sono per nulla un bigotto della libertà, ed appartengo alla schiera di coloro, che, come dice Tacito, *nec totam servitutem pati possunt nec totam libertatem*. Meno che meno poi sono un bigotto della libertà economica. So pur troppo che a questa dobbiamo lo strazio dei fanciulli estenuati dal lavoro inumano nelle fabbriche, i nati-morti procreati dalle donne condannate al lavoro notturno, le usure delle pigioni, le turbe fameliche costrette ad abbandonare la patria maledicendola per cercar rifugio oltremare. Perciò io plaudo di tutto cuore alla relazione del ministro, la quale dichiara il completo fallimento dell'economia liberale e saluto con gioia tutte le forme più svariate e decise di politica sociale.

Nè d'altronde credo che ci dobbiamo impaurire degli esempi ora ricordati di insuccessi toccati in passato al sindacato obbligatorio, perchè quegli esempi si riferiscono ad epoche troppo lontane da noi e ad assetti sociali troppo diversi dal nostro per avere un peso qualsiasi nella bilancia.

È verissimo — e qui chieggo scusa se mi indugio un istante sulla morta riviera dell'erudizione — che nel IV secolo a. Cr., il decreto di Diofante, arconte di Atene, il quale stabilì che gli artigiani fossero di fatto schiavi del pubblico, arenò l'industria ateniese. È verissimo che in tempi meno antichi, nel secolo III dopo Cristo, Roma era costituita da una moltitudine di sindacati obbligatori, come quelli dei navicellai, dei fornai, e perfino dei poeti, tutti sotto la sorveglianza dello Stato e che altrettanto si aveva circa al tempo stesso a Costantinopoli, ove le corporazioni forzose erano sotto la vigilanza del prefetto. È verissimo anche che questi esperimenti condussero alla rovina dell'industria e del paese. Ma si trattava sempre

di corporazioni di artigiani, di piccoli proprietari, di professionisti, qualche cosa di simile a quelle, che furono invocate da alcuni oratori durante la discussione di codesto disegno di legge alla Camera dei deputati, non però affatto di sindacati di salariati e di capitalisti, perchè queste categorie sociali non erano ancora sorte sull'orizzonte della storia.

Dei sindacati obbligatori di salariati non se ne ebbero mai e neanche al giorno d'oggi se ne hanno. È vero che in Francia i congressi operai hanno più volte domandato che s'imponga agli operai il dovere di affiliarsi ad un sindacato. È vero che in Inghilterra gli operai minatori hanno fatto scioperi per imporre agli operai non unionisti di aderire all'Unione e che dovunque si afferma l'aspirazione a rendere i sindacati obbligatori. Ma si tratta sempre di voti platonici, che non sono mai stati tradotti nella realtà. Perciò non è possibile attingere all'esperienza alcun monito, sia in suffragio che contro il sindacato obbligatorio che questo disegno di legge vuole instaurare e che presenta un carattere schiettamente innovatore..

Ciò non toglie che talune modalità del disegno possano dar luogo a qualche preoccupazione. Così un grande industriale mi faceva osservare che la moltitudine di sindacati locali e quindi di contratti collettivi darà luogo ad una diversità nelle condizioni delle industrie situate nelle varie regioni, e renderà difficile la concorrenza a quelle industrie, che per caso si trovino in circoscrizioni ove i contratti collettivi siano riusciti meno vantaggiosi agli industriali che ai lavoratori. È vero che vi sono i sindacati interregionali, e nazionali, ed inoltre gli organi centrali di collegamento; ma si tratta pur sempre di istituzioni facoltative, e perciò non sufficienti ad eliminare l'inconveniente accennato.

Ma ad una preoccupazione maggiore può dar luogo l'articolo primo della legge, il quale stabilisce che gli operai ed i capitalisti possano certamente aggregarsi in molteplici sindacati, ma che fra questi sarà prescelto un solo sindacato operaio, raccogliente almeno un decimo dei lavoratori della regione ed un solo sindacato capitalista, raccogliente imprenditori che impieghino almeno un decimo degli operai esistenti nella regione.

Ora qui si nota una prima incongruenza; perchè, poniamo che gli operai, ovvero gli imprenditori di una regione si raccolgano per un decimo in un sindacato e per gli altri nove decimi in un altro sindacato. In forza di questa legge il Governo ha il diritto di prescegliere il primo sindacato, che comprende il decimo, il quale, in forza di tale riconoscimento diviene l'arbitro della situazione ed il legislatore assoluto dei rapporti operai, mentre l'altro sindacato, che comprende i 9 decimi degli operai, si ridurrà ad una specie di figlio illegittimo non riconosciuto, o ad un bastardo industriale, ignorato, tollerato e costretto a subire le pattuizioni stipulate dal sindacato della minoranza.

D'altra parte io mi domando; questo sindacato non riconosciuto, che cosa sarà? sarà unicamente un sindacato di spettatori, che dovrà assistere al dramma industriale come un personaggio muto, senza prendervi parte attiva. Ora per assistere ad un dramma, per far la parte di spettatore, che bisogno c'è di sindacarsi? Che se poi questo sindacato della maggioranza si ricordasse un giorno del suo numero e della sua forza e pretendesse di insorgere contro i patti stabiliti dal sindacato privilegiato, non si verrebbe con ciò a compromettere quella pacificazione sociale, che il disegno intende così laboriosamente ad architettare?

Ma le nostre preoccupazioni assumono una gravità particolare, ove poniam mente ai criteri, che guideranno il Governo nella scelta del sindacato riconosciuto; criteri, che sono stati del resto esplicitamente affermati durante la discussione di questo disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento.

Infatti l'on. Farinacci ha detto: « il riconoscimento si darà soltanto ai sindacati fascisti », e l'on. Rossoni ha detto: « nei sindacati ci siamo noi. I sindacati (ed avrà inteso dire i sindacati riconosciuti) sono fascisti; essi si confondono col partito, col Governo, collo Stato, col regime, colla rivoluzione fascista ». Oggi stesso, del resto, il mio amico Bevione ha affermato in quest'Aula lo stesso concetto.

Ora qui si nota anzitutto questa incongruenza: che mentre, durante le discussioni fatte su questo disegno di legge, si è ripetutamente affermato un principio verissimo, che cioè la

lotta tra capitale e lavoro deve essere trasferita dall'ambito politico all'ambito economico, ecco invece che il riconoscimento del sindacato, arbitro della determinazione dei contratti collettivi, è subordinato ad un criterio che sarà anche nobilissimo, ma che è assolutamente politico, la appartenenza ad un partito determinato; cosicchè la politica, cacciata dalla porta, rientra dalla finestra. Importa nulla se gli operai, che formano un dato sindacato, siano adibiti ad industrie speciali, estranee anche al movimento economico del Paese, che siano operai inesperti e perciò incapaci ad intuire le tendenze del moto industriale ed a pattuire contratti collettivi valevoli per tutte le classi. Non fa nulla; purchè essi appartengano a quel determinato partito, diverranno arbitri della situazione ed imporranno la legge anche ai membri dei sindacati non riconosciuti. Ora in tal modo si viene ad introdurre nella applicazione della legge un elemento eterogeneo, extra-tecnico ed extra-industriale, che temo assai abbia a compromettere la stipulazione dei contratti collettivi, che verranno a stabilirsi.

D'altra parte poi osservo che la pluralità dei sindacati è perfettamente legittima quando essi siano facoltativi. Ma quando i sindacati sono obbligatori, che bisogno c'è di avere molti sindacati? Non basterebbe che si creasse un sindacato unico, al quale dovessero iscriversi tutti gli operai ed un altro, al quale dovessero iscriversi tutti gli imprenditori della regione, e che i delegati eletti da ciascun sindacato procedessero poi a stipulare i contratti collettivi? Si otterrebbe così il duplice vantaggio di porre termine agli innumerevoli scismi, che fiaccano e corrompono il movimento sindacale e di assicurare alla determinazione dei contratti collettivi una più ampia partecipazione di elementi, che porterebbe una maggiore ponderazione nella stipulazione dei contratti e darebbe ad essi un più generale e facile assenso.

Ma ove pure non si volesse arrivare a questo sindacato unico, giustizia almeno vorrebbe che il sindacato preferito non emergesse dall'arbitrio governativo, bensì dalla libera elezione di tutti i sindacati, o di tutti gli operai e capitalisti della regione. Il che porrebbe riparo anche ad un'altra incongruenza di questo di-

segno di legge: che in realtà coloro, che non appartengono al sindacato preferito, sono tenuti al pagamento di contributi, i quali vengono poi appropriati ed erogati, senza controllo di sorta, dal sindacato riconosciuto. Ora ciò è in contraddizione categorica al principio di diritto costituzionale, che sta per avventura all'origine stessa del sistema parlamentare, che ciascun contribuente ha il diritto di vigilare sull'impiego dei propri contributi.

D'altronde poi, quando si pensi che ancora poco tempo fa si celebravano a Parigi le assise internazionali del lavoro intellettuale; che la Confederazione dell'Industria ha molteplici nessi coll'estero; che il movimento sindacale operaio assume sempre più un carattere internazionale; che all'intesa degli operai di tutte le genti si deve la sezione tredicesima del trattato di Versailles, concernente la organizzazione internazionale del lavoro; e che le leggi draconiane degli Stati Uniti contro l'immigrazione si sarebbero evitate se fosse esistita una Internazionale operaia; quando si pensi a tutto ciò, si ha ragione di stupirsi della intonazione di strano sospetto, che aleggia tra le linee del disegno, rispetto ai nessi di carattere internazionale e si può temere che questa legge venga attuata con criteri, che la pongano in contrasto alle stesse esigenze fondamentali della vita contemporanea.

Una creazione arditamente innovatrice, contenuta nella presente legge, è del pari l'Istituto della Magistratura del lavoro. E qui mi trovo con grande rammarico costretto a rettificare alcune affermazioni fatte dal Presidente del Consiglio nell'altro ramo del Parlamento, che tenderebbero a sminuire la portata della sua riforma, affermando che l'arbitrato obbligatorio esiste oggi in molti Paesi civili. Ebbene, no, onorevole Presidente; l'arbitrato obbligatorio non esiste oggi in alcun Paese del mondo. In Inghilterra nel 1906 al Congresso di Liverpool le leghe operaie si pronunciano contro l'arbitrato obbligatorio e la legge del 1919 stabilisce l'arbitrato facoltativo. In Francia il disegno di legge Millerand, stabilisce che tutti gli imprenditori, che impiegano più di 50 operai, siano obbligati a sottostare all'arbitrato, quando abbiano dichiarato di accettarlo. La legge rumena del 1920 (e qui le mie informazioni non potrebbero essere più autentiche,

perchè favoritemi dalla Legazione di Rumenia) stabilisce un tentativo obbligatorio di arbitrato e di conciliazione, soltanto quando si tratti di imprese pubbliche, o di imprese private che funzionino nell'interesse pubblico. In Norvegia — come del resto ci ha insegnato l'on. Schanzer nella sua bellissima relazione, alla quale rendo il più cordiale omaggio — la legislazione di guerra, che stabiliva l'arbitrato, obbligatorio, però soltanto in caso di controversie involgenti interessi pubblici rilevanti, è caduta coll'aprile del 1923. Nella Russia rimborghesita, l'art. 18 del Regolamento del 1925 stabilisce soltanto un arbitrato facoltativo, tranne casi eccezionali.

Ma anche nelle colonie australiane non si può dire che si abbia un arbitrato obbligatorio. Per esempio, nella Nuova Galles del Sud, per la legge del 10 dicembre 1901, è vero che il verdetto della Corte arbitrale è obbligatorio per le parti, ma però essa non può agire altro che quando sia sollecitata dalle parti stesse, che possono perfettamente non farlo. Nella Australia meridionale, certamente l'arbitrato è obbligatorio per le leghe e compagnie, le quali si facciano registrare; ma siccome nessuna di esse si fa registrare, così in pratica l'arbitrato non ha luogo.

Ma nella stessa Nuova Zelanda, il cosiddetto paese dell'arbitrato obbligatorio, l'arbitrato obbligatorio non è. Ivi infatti l'arbitrato e l'acquiescenza al suo responso è obbligatorio soltanto per le leghe o compagnie, che si fanno registrare secondo l'*Arbitration Act* del 1894, ma non è obbligatorio per quelle leghe o compagnie, che si fanno registrare secondo il *Trade Unions Act* del 1908. E le leghe e compagnie hanno facoltà di farsi registrare secondo l'una o l'altra legge e, se pure sono state registrate in base alla prima, hanno facoltà di farsi cancellare per essere registrate in base all'altra. Sicchè ivi pure si ha tutt'al più una, dirò così, obbligatorietà facoltativa, che finisce per rimettere l'arbitrato al beneplacito delle parti.

In realtà il solo precedente di arbitrato obbligatorio, che si possa citare, è il *pactum sine nomine* del 3 luglio 1923, stabilito fra i nostri marittimi e gli armatori, loro datori di lavoro; ma è un precedente essenzialmente italiano, compiuto pur sempre sotto l'attuale Governo. Per cui si può dire che ci troviamo

dinanzi ad una istituzione essenzialmente nuova e nazionale, duplice titolo, che deve renderla particolarmente simpatica al nostro sentimento di italiani e di studiosi.

Ma ciò non toglie che il modo di costituzione della nuova magistratura possa dar luogo a qualche preoccupazione. Io non avrei il coraggio di dirlo, se già non si fosse espresso chiaramente in proposito l'on. Stoppato, nel suo mirabile discorso del 17 dicembre sulla riforma del Codice di Procedura penale. L'on. Stoppato ha detto allora che molte volte le sentenze dei nostri magistrati, anche supremi, sono viziate ed erronee. Ed egli, dopo tutto, si riferiva a sentenze versanti su materie giuridiche, nelle quali la competenza e la sapienza dei nostri magistrati sono superiori ad ogni elogio. Ma che dire delle sentenze su materie economiche, in cui si esige la conoscenza minuta della fluttuazione dei prezzi delle macchine e delle materie prime, delle vicende del ciclo industriale, dello sviluppo dei processi tecnici, delle condizioni della domanda e dell'offerta di lavoro; in cui bisogna conoscere tutto il groviglio delle frodi, che si danno libero campo nella chiusa arena dell'azienda industriale? Mi basti il dire, onorevoli colleghi, che in quelle industrie, in cui gli operai sono pagati in ragione della quantità del prodotto compiuto, si sono dati casi di imprenditori, che hanno falsificato il *contacolpi*, ossia l'ordigno, che serve a misurare il prodotto, in modo che segnasse una quantità inferiore alla reale. Innumerevoli sono le frodi, che si commettono alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e a quella delle otto ore di lavoro; si falsificano i libretti di lavoro e le tessere di assicurazione e si arriva financo ad alterare i contatori della luce elettrica. Orbene è ammissibile che i magistrati si orientino di mezzo ad un groviglio di tal genere?

Ma quasi tutto ciò non bastasse, la legge introduce un'altra difficoltà, perchè stabilisce che il magistrato debba decidere in base ai *supremi interessi della produzione*. Ora come si può ammettere che magistrati, impalliditi sulle pagine di Cujacio e di Savigny, sappiano risolvere questo, che è il problema più difficile ed arduo della tecnica economica ed industriale: determinare l'equilibrio della produzione? Inevitabilmente quei giudici si tro-

veranno disorientati ed incapaci a decidere e dovranno rimettersi alla parola degli esperti, i quali sono nominati dal Presidente della Corte d'appello, ossia da un incompetente. Ecco perchè trovo che sarebbe molto desiderabile che questi giudici della magistratura del lavoro fossero obbligati a compiere un lungo tirocinio, che dia loro una conoscenza approfondita dell'assetto industriale, commerciale e bancario, li renda famigliari coi problemi economici e dia loro una visione profonda ed esatta delle condizioni economiche del Paese. Questa ad ogni modo è una difficoltà d'indole pratica, cui si potrà facilmente riparare in sede di regolamento. Ma invece un altro vizio più essenziale del disegno di legge è questo, che esso viene a riesumare l'arcaica figura del reato di sciopero, che il Codice Zanardelli aveva felicemente cancellato dal libro nero della criminalità italiana.

In realtà quando si ammetta, come a me sembra logicamente inoppugnabile e come credo anche l'on. Rocco ammetterà, che lo sciopero non già solo sospende, ma tronca addirittura il contratto di lavoro, si deve riconoscere che lo sciopero infligge all'operaio un gravissimo danno colla perdita definitiva del salario e dell'impiego. Ma lo sciopero infligge inoltre all'operaio la perdita, o la dilazione delle indennità assicurative, le quali non si possono ottenere se non in seguito ad un certo numero di prestazioni. E finalmente, in base a questa legge, lo sciopero infligge all'operaio un terzo danno, costituito dalla perdita dei benefici, che il sindacato può dagli e che invece sarebbero inevitabilmente assorbiti dalle spese dello sciopero. Ora mi sembra che questo triplice danno, inflitto dallo sciopero all'operaio, costituisca una remora formidabile, che dovrà indurlo a desistere, senza bisogno di incrudelire contro lo scioperante con severe irrogazioni, le quali non farebbero che screditare il magistrato punitivo, perchè sarebbero fatalmente impossenti.

Già invero, anche in base al progetto di legge in discussione, lo sciopero è possibile; perchè l'art. 18 punisce gli operai, che in numero di tre o più si assentino dal lavoro *previo concerto*. Ora ciò vuol dire che se in un bel mattino alcuni operai tralasciano di recarsi al lavoro, senza alcuna intesa preventiva — ed

anche senza alcuno di quei giusti motivi, ai quali accennava l'on. Schanzer, motivi che è impossibile di controllare; e se poi questi operai nei giorni successivi sono imitati dai loro colleghi, lo sciopero avviene, senza che la legge possa interloquire. Ma in realtà lo sciopero avverrà anche nei termini puniti dalla presente legge. Perchè, onorevoli colleghi, bisogna mettersi in mente questo, che si può ridurre un uomo in servitù, caricarlo di catene, torturarlo con ogni maniera di strazi, ucciderlo financo, ma è assolutamente impossibile di obbligarlo a lavorare. Qui si può applicare, torcendone il senso, il principio di diritto romano, che: « *servitus in faciendo consistere nequit* ». Una legge di Edoardo III d'Inghilterra puniva lo scioperante col taglio di un orecchio. Era una legge difettosa, perchè lasciava impuniti gli scioperi dal terzo in su; ma comunque essa non ha impedito che gli scioperi avvenissero. Lo sciopero era punito severamente nella Russia zarista; l'Ungheria e Lenin lo punivano colla morte; e malgrado ciò si è scioperato nella Russia zarista, in Ungheria, e nell'impero di Lenin. Ora se le pene corporali più tremende non sono riuscite ad impedire gli scioperi, si può veramente credere che vi riusciranno le pene pecuniarie?

I fatti per verità depongono in contrario. In realtà nell'Australia, in quell'Australia, che è stata tante volte citata a proposito di questo disegno di legge, le leghe operaie, le quali organizzano uno sciopero, sono punite con una multa di 25 mila franchi, più 500 franchi per ogni operaio scioperante. Ebbene, malgrado queste pene pecuniarie abbastanza gravi, nel solo anno 1913 in Australia si ebbero 208 scioperi. Nella Nuova Zelanda, che a torto viene chiamata il paese dove non si sciopera, mentre in realtà vi si sciopera a tutto spiano, nel grande sciopero dei minatori nel 1914 il Governo, per esigere le multe dagli scioperanti, dovette mettere in vendita i loro mobili. Ma qui si verificò uno strano caso, che noi chiameremo di omertà; perchè nessuno si presentò a comprare quei mobili, onde il Governo dovette pagare esso stesso le multe, facendo poi credere che erano state pagate dagli scioperanti.

Ora io dubito assai che anche le pene pecuniarie sancite da questo disegno di legge non

avranno un migliore successo. Se il magistrato del lavoro, o per parzialità, od anche semplicemente per incapacità a sentire le vibrazioni del mercato industriale, imporrà agli scioperanti una condizione inferiore a quella, che essi fanno di poter raggiungere sobbarcandosi alle spese e multe inerenti allo sciopero, lo sciopero avverrà. Che anzi taluno potrà dire che questa legge, dotando i sindacati operai di mezzi imponenti, che, secondo una valutazione assai modesta, ascenderanno a ben 300 milioni annuali, fornirà essa stessa il nervo di guerra agli scioperanti dell'avvenire. Viceversa, se il magistrato del lavoro imporrà agli imprenditori una condizione inferiore a quella a cui essi fanno di poter giungere, sobbarcandosi alle spese e multe inerenti alla serrata, la serrata avverrà.

Ora io domando: di fronte a questa condizione di cose, è proprio il caso di sopprimere la legislazione veramente civile e democratica dell'Italia risorta, per ritornare a sanzioni penali consuete in altri tempi? È un quesito, che io mi limito a porre, lasciandone la risoluzione alla vostra illuminata saggezza.

In ogni modo, e qui convengo pienamente col nostro relatore on. Schanzer, per quanto si possano muovere critiche numerose e incalzanti a questo disegno di legge, il suo valore, e la sua portata risulterà unicamente dal modo della sua pratica attuazione. E dirò anche di più, dal modo della sua applicazione dipenderà pure la possibilità di finalmente comprendere che cosa sia veramente il fascismo, o quale sia il suo programma. Perchè molte volte io ho pensato che, se un abitatore degli antipodi si recasse fra noi all'intento di procacciarsi una nozione precisa ed esatta di ciò che è il fascismo, egli si troverebbe in tale imbarazzo, che dopo poco tempo dovrebbe rinunciare all'impresa. Infatti, ponendo mente a parecchie leggi promulgate in questi ultimi tempi, egli dovrebbe ravvisare nel fascismo una costellazione politica essenzialmente capitalista. Osservando invece altre tendenze, od altri provvedimenti, sarebbe tentato a definire il fascismo un laburismo di Stato. Ora questa legge darà veramente la soluzione dell'enigma, e ci consentirà finalmente di giungere a quella precisa nozione del presente assetto politico, cui anelano trepidando le nostre anime sospese.

Ma è ad ogni modo evidente che soltanto il modo di applicazione di questa legge varrà a precisarne il valore e la portata reale. Se infatti questa legge riuscirà ad organizzare gli operai italiani in una grande e disciplinata federazione, la quale, scevra di deleteri pregiudizi antinazionali, e sotto l'egida tutrice delle patrie istituzioni, intenderà a conseguire, in una libera contesa coi capitani dell'industria, una condizione di vita più alta e più umana, questa legge sarà benemerita della tranquillità italiana e contribuirà potentemente a quella pacificazione sociale cui tutti aneliamo.

Se questa legge invece dovesse accordare il riconoscimento ufficiale ad una piccola truppa di fesserati, assunta violentemente a rappresentare l'intera popolazione dei lavoratori italiani, di certo questa legge avrebbe nei primi tempi una indisputata attuazione, soprattutto grazie a quel senso di estenuazione degli operai italiani, che ne accascia oggi le energie, ma finirebbe tosto o tardi per divenire la parodia di se stessa e per tramontare frammezzo all'indifferenza universale.

Le sorti di questa legge sono dunque, assai meno nelle mani del Parlamento, che è chiamato ad approvarla, che in quelle del Governo che deve eseguirla. Spetta ad esso decidere se la sua riforma sarà piccina o grande, insignificante o benefica, se sarà scritta in una favola di Esopo o in una pagina di Plutarco.

Eppure, anche se — cosa che mi auguro non avvenga — dovesse realizzarsi la prima eventualità, non perciò potrebbe dirsi che questa legge è apparsa inutilmente nel firmamento politico della nostra Nazione. A quel modo, infatti, che il primo Napoleone, pur creando un'Italia mutilata, è stato tuttavia fra i fattori del nostro riscatto, perchè ha dato a tutte le genti della penisola la coscienza della propria unità morale e delle loro comuni aspirazioni, così questa legge, anche se sarà applicata in modo imperfetto, o deforme, avrà pur sempre adempiuta la funzione storica di federare il nostro proletariato, di dargli la coscienza della propria unità essenziale e di quei comuni ideali, attorno ai quali esso deve raccogliersi se deve adempiere ai propri destini. Nel blocco fin qui impermeabile dell'assetto capitalista, questa legge apre, per la prima volta, una breccia, per la quale può darsi che immediatamente

passi soltanto un tenue manipolo di individui rassegnati e ricurvi, ma per la quale in un giorno, lontano forse, e tuttavia indeprecabile, passerà a testa alta e certa della sua fulgida mèta, l'intera falange dei lavoratori italiani.

Ed è sotto il fascino di questa visione raggiante che io mi appresto a dare fervidamente il mio voto a questo disegno di legge. (*Applausi*)

ZAPPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAPPI. Dopo quanto è stato detto dagli oratori che mi hanno preceduto, di approvazione incondizionata o di approvazione con riserva, risulterebbe quasi che la discussione fosse esaurita, e in tutti i modi, io comprendo benissimo che il Senato ritenga inutile ancora un mio discorso.

Però, siccome sono stato spesso coinvolto nelle vicende provocate da quello stato di fatto al quale la legge presente vuole rimediare, confido che i colleghi mi vorranno permettere alcune modeste e brevi osservazioni.

La materia, lo hanno già detto l'on. Bevione e Loria, non è nuova, è stata discussa in altri paesi, è stata discussa qui, e tanto qui quanto in altri paesi è stata già argomento di disposizioni legislative. Però solamente in Italia oggi con questa legge si affronta il problema nella sua integrità. Le caratteristiche sono così lucidamente enumerate ed illustrate nella relazione che io mi esimo dal ripeterle. Una delle più importanti disposizioni, per me, che forma la contro partita del divieto di sciopero e di serrata, è la costituzione della magistratura del lavoro, che è chiamata a dirimere le contese eventuali fra capitale e lavoro senza bisogno di conflitti lunghi, frequenti e violenti che in passato abbiamo sempre deplorato. Delle esitazioni, delle critiche ne sono state fatte molte a questo progetto di legge: prima la pubblica opinione, per mezzo della stampa, si è manifestata; oggi abbiamo sentito accennare alcuni inconvenienti; Però, anche se imperfetto, non mi pare si debba respingere questo progetto di legge senza avere almeno cercato di comprenderne l'indole, lo scopo. Quando si pensa al momento e all'ambiente nel quale questo progetto di legge è nato ne appaiono evidenti la natura e lo scopo: è un esperimento e come tale, se anche il tempo e l'applicazione lo renderanno bisognoso di perfezionamento,

nessuno può rifiutarsi di concorrere al raggiungimento dello scopo altissimo che si prefigge.

Lo scopo speciale è quello di sostituire, se è possibile e fin dove è umanamente possibile, la collaborazione di classe alla lotta di classe, onde evitare quei conflitti ai quali ho già accennato, quei conflitti che in passato hanno così profondamente e frequentemente turbato i rapporti fra i cittadini di un medesimo paese, così seriamente compromesso il normale svolgimento della nostra vita di lavoro, così seriamente danneggiato all'estero il nostro prestigio e il nostro credito politico e finanziario.

Come si svolgevano i conflitti una volta? È nella memoria di tutti. Io non intendo qui rievocarli, ma se non altro vorrei accennare a quello che in quell'epoca era il contegno del Governo. Non mi pare inutile questo richiamo al passato perchè dalla presente legge risulta l'intenzione del Governo di tener tutt'altro atteggiamento: il Governo non è più agnostico, il Governo invece prende parte alle lotte nel senso di prevenire per quanto è possibile i conflitti.

In passato, quando si profilava all'orizzonte una agitazione e i rappresentanti del lavoro presentavano i loro « desiderata » nei quali era sempre sottintesa e avvertibile la minaccia di uno sciopero, dal Governo quasi sempre, per non dire sempre, partivano delle istruzioni ai suoi funzionari la cui sostanza era questa...

(Interruzione del senatore De Cupis):

ZAPPI. No, non completamente questa, ma quasi! La sostanza era questa: « Voi, tutelate l'ordine pubblico, ma non intervenite in questa che è una questione d'indole privata ». Le autorità non potevano naturalmente non eseguire quest'ordine, chiamavano i rappresentanti del capitale e gli facevano un discorsino press'a poco così: « Voi, capitale, rappresentate il dieci o il quindici per cento della popolazione, mentre il lavoro rappresenta l'85 per cento. Dunque, per non turbare l'ordine pubblico, bisogna che il capitale ceda ». Naturalmente la discussione continuava qualche tempo e contemporaneamente a questa discussione s'intensificava l'agitazione. Quando all'astensione dal lavoro della categoria interessata minacciavano, come accadde molte volte, di unirsi per solidarietà le altre categorie, l'or-

dine che partiva dal Governo diventava direi quasi sibillina e si concretava in queste parole rivolte al funzionario: « Ella è sul posto, conosce e deve conoscere uomini e cose. Si regoli secondo le circostanze ». La conclusione era quasi sempre che il capitale doveva cedere e che con criterio politico si risolveva una questione economica. Ed io, Onorevoli Colleghi, non raccolgo qui cose che abbia appreso da corrispondenze di giornali o per sentito dire: queste cose le ho vissute ripetutamente e quella procedura alla quale ho accennato fugacemente si è svolta sotto i miei occhi, e anche, lo dico davvero senza nessuno orgoglio, me partecipe. Si può allora rifiutarsi di accettare questo progetto di legge e di fare un esperimento che garantisca a tutti il proprio diritto, ma che insegni anche che ad ogni diritto corrisponde un dovere? A me non parrebbe. Tutto ciò che tende ad allontanarci da quello stato di cose caotico, quasi anarchico al quale ho già accennato, tutto ciò che mira a renderne impossibile il ritorno, deve, a mio avviso, essere accettato. E deve essere accolto non perchè ci garantisca una egoistica porzione maggiore di quieto vivere, ma perchè, se applicato con equanimità e con equilibrio, potrà condurre a rialzare sempre più le sorti economiche del Paese e del suo prestigio.

Nè ci deve impressionare il fatto che all'estero disposizioni così radicali, in queste questioni, non siano state ancora adottate.

Io non credo veramente che le condizioni di molti altri paesi siano tali che noi dobbiamo invidiarle. Crederei anzi, che se qualcuno serenamente studiasse ciò che è stato fatto qui da noi, da tre anni e mezzo a questa parte, potrebbe forse imparare qualche cosa. Vediamo un po' alcuni paesi, come mi vengono alla mente e coi quali si potrebbe forse fare dei confronti. Non voglio parlare della Russia, perchè, anche secondo quanto dice l'onorevole Schanzer nella sua relazione, è difficile oggi pronunciare un giudizio su quella che è la sua legislazione ed è piuttosto difficile giudicare con criteri che chiamerei europei.

Neppure la Germania si trova in condizioni troppo invidiabili.

Dal primo dicembre dell'anno passato fino al 15, il numero dei sussidiati per disoccupazione in Germania, da 600 mila e qualche cosa (adesso

non cito le cifre esatte, le avrei, ma per non tediare il Senato dico la cifra approssimativa) da 600 mila erano giunti già a 900 mila. E nel mese di gennaio, secondo le statistiche ufficiali, il numero dei disoccupati, perchè si sa che non tutti i disoccupati possono essere sussidiati, perchè ce ne sono molti che non figurano nei registri, il numero di questi arrivava a un milione e mezzo.

E non solo nella sua vita economica, ma anche in quella politica, non mi pare che la Germania abbia nulla ad insegnarci. Essa, abbandonata la politica che la fece potente, misconoscendo e disconoscendo le legittime aspirazioni altrui, ha reso inevitabile la guerra e soffre ancora oggi delle ferite che la guerra stessa le ha inferto. La sua vita politica, nel senso stretto della parola, è assolutamente paralizzata da tutte le crisi parlamentari e ministeriali, figlie legittime di quella costituzione di Weimar che la Germania si era data per procedere, riteneva essa, più sollecitamente e trionfalmente sulla via del progresso. Disgraziatamente quella costituzione però non le impedisce, come fatti recenti ci hanno dimostrato, di lasciarsi trascinare a manifestazioni, e ad atteggiamenti che dovemmo deplorare al tempo dell'Impero.

L'Inghilterra non so se stia molto meglio, (è delicato certo parlare delle condizioni interne di altri paesi ma io non faccio apprezzamenti). In Inghilterra il numero dei disoccupati arriva ad un milione, era di un milione e mezzo poco tempo fa, ma ora è diminuito. Però i conflitti e le contese fra capitale e lavoro sono molto frequenti e l'Inghilterra non trova nella sua legislazione il modo di rimediarevi senza temere che invece di facilitare la diminuzione dei disoccupati, si venga a sopprimere la produzione e la possibilità della distribuzione. Certo essa ha escogitato nell'estate scorsa un concorso statale finanziario, di cui però non possiamo ancora apprezzare bene tutte le conseguenze; non sappiamo ancora se sia stato veramente un rimedio al male e non piuttosto un calmante contro le sofferenze prodotte dal male stesso. Ad ogni modo noi non saremmo in condizioni davvero di potere imitare un esempio di questo genere.

La Francia anch'essa soffre della crisi parlamentare, ed è sintomatico che uomini autorevoli, osservatori e pensatori, comincino a do-

mandarsi se sono giunti al punto di dover scegliere tra fascismo o bolscevismo. La risposta sarebbe temerario che la dessimo noi, perchè ogni paese deve giudicare del regime che gli conviene. Però risulta da questa rapida scorsa che non possiamo invidiarli o imitarli. Noi, per segni tangibili, e per fatti che sono nella memoria di tutti possiamo rallegrarci del cammino percorso dal 1922 ad oggi, Pensiamo allo spettacolo così dignitosamente edificante che l'Italia e Roma specialmente hanno dato nell'anno giubilare. Tutti i servizi pubblici, e specialmente quello ferroviario funzionarono nella massima regolarità. L'ordine pubblico non fu turbato dal più piccolo incidente. Cosicché gli innumerevoli forestieri che visitarono il nostro Paese poterono avere la sensazione di essere efficacemente tutelati e protetti durante tutto il tempo della loro permanenza tra noi. Credete che ciò sarebbe possibile ovunque? E credete che prima del 1922 anche in Italia tutto si sarebbe svolto nello stesso ordine e nella stessa atmosfera di sicurezza e di libertà?

È vero che sento dire dagli oppositori che l'ordine e la calma che noi vantiamo sono dovuti ad una compressione esercitata dal Governo sugli atti e perfino sul pensiero di tutti. Io non sono convinto che gli oppositori siano nel vero. Non vedo il popolo italiano gemere sotto la tirannia dei suoi governanti e specialmente non vedo come il popolo non possa lavorare con una sicurezza ed una libertà come da anni non aveva potuto fare. Pensiamo che in Italia i disoccupati arrivano appena a 100 mila. Si sente che oggi c'è un Governo il quale sa fare osservare la legge e gli ordini che ha emanato. Riconosciamo francamente che questa è una novità perchè eravamo abituati, e non da poco tempo, a discutere tutti gli ordini, tutte le leggi. E purtroppo eravamo anche abituati a vedere che qualche volta, dopo discussioni ed anche minacce, gli ordini venivano ritirati e le leggi non si facevano osservare. Di qui naturalmente viene la critica e l'accusa di oppressione rivolta al Governo. Oggi si sa che le discussioni fuori posto non sono ammesse e che le minacce è difficile che raggiungano il loro effetto. Perciò si protesta e si lancia l'accusa di offesa alla libertà. Come se la libertà non consistesse principalmente nella osservanza

delle leggi e degli ordini delle autorità legittimamente costituite, e come se la libertà consistesse nel criticare il Governo in modo da danneggiarne l'autorità ed il prestigio. Esigere che ciò non possa avvenire non mi pare che sia una tirannide. La situazione del 1922 non permetteva che il Governo intonasse la sua azione ai metodi antichi, a quelli che erano prevalsi in passato. In quel momento, nel 1922, ricordiamolo, era assolutamente disconosciuto il principio di autorità. La nostra vita politica ed economica era interamente paralizzata. La vita economica era sovvertita dalla insana mania egoistica delle agitazioni che continuamente si ripetevano. La vita politica era ridotta alla impotenza di fronte al prepotere dei partiti, dei gruppi e dei sottogruppi che imponevano la loro volontà a tutti, anche ai più alti poteri dello Stato. E questo disordine non era tanto colpa e non era attribuibile alla deficienza del tale o del tal'altro uomo politico. Era tutta una mentalità che aveva invaso la società. Il credo di questa mentalità era lasciar fare, lasciar passare. Perciò il compito dell'attuale Governo è molto diverso da quello dei Governi passati. I Governi passati tutti, più o meno, figli dello stesso spirito, potevano seguire la medesima via, salvo imponderabili deviazioni. Questo Governo ha un compito più difficile, una missione più alta; deve modificare quella mentalità, insegnando come e con quale virtù si serva il Paese e per quali vie aspre e difficili si raggiunga la mèta finale ossia la grandezza della Patria.

Questa meta è sempre stata l'aspirazione di tutti gli italiani. Tutti i nostri governanti vi miravano, ma noi possiamo e dobbiamo anche confessare che con certi metodi di Governo, con certe interpretazioni dei diritti dello Stato e dei cittadini, si correva pericolo di raggiungere tutt'altro risultato.

L'Italia farà da se è un'altra, è una bella e fiera parola, ma va interpretata bene; deve voler significare che l'Italia non cerca aiuti altrui, perchè confida nella intelligenza, nella operosità, nella fede, nel patriottismo dei propri figli, per raggiungere a rinsaldare sempre più i destini gloriosi del Paese.

Però dobbiamo anche convenire che non si interpretava così quella parola negli ultimi tempi: « l'Italia fa da se » pareva voler dire:

In Italia tutti si fa e tutto va da se. Per cui tutti dovevano rimanere spettatori impassibili di fronte all'azione di coloro, essi soli vivi e attivi, che ogni sforzo facevano per abbattere le basi fondamentali del nostro stato.

Questo atteggiamento, ne converranno i colleghi, non si addice nè ad una collettività nè ad individui che abbiano un senso di dignità e di responsabilità. Il Governo attuale deve modificare questa mentalità; lo fa, con le leggi, con la sua azione. Pare o può parere a taluni che talvolta questo sia compressione ma non è, perchè esso chiede solo, se anche con inusitata energia, l'osservanza della legge, il rispetto ai principi di autorità senza i quali non è possibile avere un'ordinata vita civile, base fondamentale di ogni progresso. E questo progresso deve essere materialmente e moralmente sempre presente agli occhi del Governo ed ogni sforzo che esso fa per raggiungerlo deve essere incoraggiato. La legge presente è un provvedimento diretto ad ottenere questo scopo, lo otterrà e io sono convinto che conseguendolo non si parlerà più di compressione o di tirannide, ma si riconoscerà che solo per questa e non per altra via si poteva raggiungere la meta.

Chiuderò queste mie poche parole col concetto che ha espresso l'on. relatore nella chiusa della sua pregevolissima relazione: Questa legge che noi consideriamo un esperimento, un tentativo, deve però avviarcì ad una seria riorganizzazione e ad una sincera collaborazione di classe; perciò, anche per questo, per non dire principalmente per questo, credo mio dovere di approvarla (*applausi*).

Presentazione di disegni di legge.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge di decreti Reali autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari ».

« Convalidazione di decreti Reali autorizzanti prelievi dal fondo di riserva delle spese impreviste ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i signori senatori, segretari, a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Barzilai, Battaglieri, Bellini, Berenini, Bergamini, Berio, Bevione, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Boncompagni, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cadorna, Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Camerini, Campello, Cao Pinna, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Caviglia, Cesareo, Chersich, Chimienti, Cippico, Ciruolo, Cirincione, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Colosimò, Conci, Cornaggia, Corradini, Credaro, Cremonesi, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Rono, Del Carretto, Della Noce, Del Pezzo, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Trabia, Di Vico, Durante.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Francica-Nava, Frola.

Gabba, Gallini, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gavazzi, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Davide, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri.

Lagasi, Lanciani, Lanza di Scalea, Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco d'Aragona, Millo, Molmenti, Montresor, Morello, Murrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoloni Orlando, Orsi Paolo.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pini, Pironti, Pitacco, Podesta, Porro Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Rava, Rebaudengo, Reynaudi, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Samminiattelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sechi, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torraca, Trecani, Triangi.

Valenzani, Venturi, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge sui sindacati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Soderini.

SODERINI. Onorevoli Colleghi, il 20 ottobre 1889 il Papa Leone XIII, ricevendo un pellegrinaggio di 4000 operai, dopo aver ricordato che il lavoro rappresenta su questa terra la condizione naturale dell'uomo, e che il volervisi sottrarre è un tradire un dovere sacro e fondamentale, domandava « che si facessero rivivere, almeno quanto alla sostanza, nella loro virtù benefica e multipla, e sotto le forme consentite dalle nuove condizioni dei tempi, quelle corporazioni di arti e mestieri che, cristianamente ispirate, provvedevano in altri tempi ai bisogni materiali e religiosi degli operai; facilitavano loro il lavoro, curavano i loro risparmi e le loro economie, difendevano i loro diritti e appoggiavano nella dovuta misura le loro legittime rivendicazioni ». Chiedeva il Papa « che tra padroni ed operai, tra capitale e lavoro, si ristabilisse quell'armonia e quella unione che sono l'unica salvaguardia dei loro reciproci interessi e donde dipendono insieme

il benessere privato, la pace e la pubblica tranquillità ».

In queste parole mi pare sia la giustificazione, almeno entro certi limiti, dell'attuale progetto di legge. Ho detto, entro certi limiti, perchè veramente Leone XIII avrebbe voluto che le corporazioni redivive fossero libere, mentre invece i sindacati, quali oggi si propongono, non avranno che una libertà molto relativa.

L'on. Schanzer nella sua veramente perspicua relazione ha avvertito come la soppressione delle corporazioni in Francia, avvenuta nel 1791 per opera del Turgot e della Costituente, distruggesse qualunque solidarietà tra capitale e lavoro, condannando all'isolamento gli operai e aprendo così facile la via ai perturbatori dell'ordine pubblico per trascinare le masse operaie ad atti inconsulti, che non potevano giovare ad alcuno. Il relatore crede che, almeno entro certi confini, la lotta di classe, purchè non violenta, possa servire di stimolo al progredire del lavoro. Io penso per contro, che si deve cercare di sopprimere quanto meglio si può qualsiasi lotta di classe, sia essa violenta o no. Ciò a cui dobbiamo tendere è di potere giungere, sia pure lentamente, ad una vera e propria fratellanza umana e perciò occorre rifuggire dalle lotte.

Queste sorsero quando i padroni dimenticarono i doveri loro verso gli operai e costoro, isolati, condannati a non avere più nessuno appoggio valido, hanno dovuto ricorrere allo sciopero come ad una *ultima ratio*. Bisogna dunque ristabilire l'armonia per raggiungere la quale molte vie si sono tentate sia in Francia, sia in Germania, sia in Inghilterra, sia in altre parti e specialmente qui in Italia, ove oggi più viva appare la necessità dei sindacati, i quali però, perchè non esorbitino dalla loro missione, è giusto che siano soggetti ad un controllo da parte dello Stato che eserciti le sue funzioni con la massima equità.

Io consento con il relatore essere l'attuale disegno di legge degno della più alta considerazione, in quanto rappresenta un arduo tentativo di risolvere uno dei più gravi problemi dell'epoca nostra e di risolverlo con una piena visione di solidarietà e di giustizia sociale. Il sindacalismo insomma, ben considerato, non è che una risurrezione delle antiche corporazioni ma adattate ai tempi moderni. Il pericolo

è che voglia sovrapporsi allo Stato e convertirsi in strumento politico invece che conservare il suo carattere prettamente economico-sociale.

A questo proposito il relatore osserva, con ragione, che se nella pratica si dovessero chiudere le porte ad uomini, animati bensì da sentimenti nazionali, ma non ascritti a determinati partiti politici, si colpirebbe la legge in ciò che ha di più prezioso, cioè nel suo carattere di manifestazione di solidarietà nazionale, nonché di giustizia fra le classi sociali.

Occorre quindi che il sindacato unico, legalmente riconosciuto, per poter funzionare veramente come strumento di equilibrio e di armonia fra le classi produttrici, offra serie garanzie di imparzialità per quel che riguarda la ammissione dei soci.

La magistratura del lavoro può rendere grandi servizi, purchè essa pure non sia tentata di esorbitare ed invece, che da considerazioni tecniche, si faccia guidare da considerazioni di partito, ciò che sarebbe probabilissima causa di morte degli stessi sindacati. L'ammetterè che possano esistere come associazioni di fatto le associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e di professionisti è uno spiraglio di libertà, che almeno indirettamente può rendere notevoli servizi.

Trovo giusto che, tra le associazioni di fatto, alle quali non si applicano le norme di legge sul riconoscimento giuridico, siano comprese quelle dei dipendenti dello Stato, delle provincie e dei comuni per i quali si disporrà altrimenti.

Giusto del pari mi sembra che non possano associarsi in alcun modo quelle categorie di dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, investite di funzioni essenziali per la vita degli Enti dai quali dipendono.

L'onorevole relatore fa osservare le cattive conseguenze che potrebbero derivare dalla libertà illimitata di costituire, nell'ambito di una stessa professione, un numero indeterminato di aggruppamenti sindacali, con tendenze spesso divergenti ed antagonistiche. Come già ho detto, io, pure, non nascondendo questi inconvenienti, avrei preferito una tal quale libertà, sia pure costretta entro certi limiti; non mi rifiuto tuttavia ad un esperimento.

Riguardo ad una domanda presentata dalla Federazione nazionale fra le Associazioni di proprietari di terreni, l'Ufficio centrale ha osservato che la legge in esame riguarda specificatamente i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori ed i relativi patti collettivi. I rapporti fra proprietari ed affittuari invece, essendo di natura diversa, non possono in questa legge trovare la loro sede. Tuttavia l'Ufficio centrale non si rifiuta a che, in sede di esecuzione della legge, sia esaminato l'inquadramento dei proprietari terrieri che affittano i loro fondi nei sindacati di datori di lavoro. Questo mi pare molto desiderabile in quanto almeno per indiretto, colui che affitta i suoi terreni, per i patti stessi che statuisce nel contratto di affitto non può sotto questo aspetto non essere considerato come datore di lavoro.

Onorevoli Colleghi! Il lavoro non è una merce sottoposta puramente e semplicemente alla legge della offerta e della domanda. Esso è innanzi tutto un atto umano, l'atto con il quale l'uomo, ubbidendo ad una legge divina, guadagna il suo pane con il sudore della propria fronte. L'operaio non è un volgare strumento di produzione, non è una macchina; è un essere intelligente e responsabile, di cui si deve rispettare la dignità.

Non dissimili considerazioni debbono farsi nei riguardi dei doveri e dei diritti dei datori di lavoro. Se i sindacati giungeranno a far comprendere queste verità agli uni e agli altri, compiranno opera altamente meritoria, perchè ristabiliranno quella solidarietà e quell'armonia che sparirono con lo sparire delle corporazioni.

Facendo mie le parole dell'onorevole relatore, dirò essere giusto che al sindacalismo contro lo Stato sia sostituito quello entro lo Stato, che subordini le masse sindacali ai principi morali e insegni loro a rispettare e ad amare la propria Patria, che si ispiri al principio dell'armonico concorso dei fattori della produzione in un medesimo sforzo, invece che al principio della perpetua lotta fra loro.

Con ciò io credo che noi avremo reso un segnalato servizio al nostro Paese, al cui luminoso avvenire dobbiamo tutti, indistintamente, consacrare le nostre energie (*vice approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Tanari.

TANARI. Onorevoli Colleghi. Come la legge sulla stampa era legge prevalentemente politica, questa legge che oggi discutiamo è prevalentemente economica e sociale, senza per questo toglierle le sue buone ragioni politiche.

Infatti il 27 dicembre 1921 il partito nazionale fascista, bandendo il suo programma politico, economico e sociale (per quelli che dicono che il fascismo non ha programma) in tema di politica economica e sociale così chiaramente si esprimeva: « Lo Stato riconosce la funzione sociale della proprietà privata, la quale è insieme un diritto e un dovere. Essa è la forma di amministrazione che la Società ha storicamente delegata agli individui per l'incremento del patrimonio sociale ».

E in materia di interessi di categoria e di classe:

« 1° Il partito nazionale fascista agirà perchè siano disciplinate le incomposte lotte degli interessi di categoria e di classe, e quindi riconoscimento giuridico con conseguenti responsabilità delle organizzazioni operaie e padronali. 2° perchè sia sancito e fatto osservare, sempre e comunque, il divieto di sciopero nei servizi pubblici, con contemporanea istituzione di un tribunale arbitrale composto di una rappresentanza del potere esecutivo, di una rappresentanza delle categorie o classi in conflitto, nonchè di una rappresentanza del pubblico che paga ».

Dichiarazioni queste che qualunque cittadino ligio alla costituzione della nostra società, sulle basi della famiglia e della proprietà, non poteva che accettare. Dichiarazioni queste che qualunque uomo politico conscio della necessità, (soprattutto dopo le non dubbie esperienze fatte), della prevalenza della libertà e autorità dello Stato su quella del cittadino, non poteva a meno, a mio modo di vedere, che approvare.

La presente legge non è che la realizzazione del programma economico sociale del partito nazionale fascista. Legge che non contempla i sindacati di categoria nei pubblici servizi non essendo ammesso lo sciopero nei servizi pubblici sia di stato che locali...

MUSSOLINI, *Primo ministro*. E nemmeno il sindacato è ammesso!

TANARI. Precisamente; nè potendosi ammettere che i sindacati di categoria, premendo sulle amministrazioni locali, con la minaccia

del ricatto elettorale, possano a momento opportuno vulnerarne i bilanci a danno pubblico! Premesso ciò, i colleghi ricorderanno come fino dal 1919, difendendo in quest'aula il patrimonio dei nostri poveri contro l'assalto — come dicevano i vincitori d'allora — contro l'assalto delle cooperative rosse; io dichiarassi che fino da 45 anni or sono avevo approvate e accettate le prime cooperative, quando queste erano vedute con sospetto da molti, mentre a me sembravano valvole di sicurezza, quando sul principio erano vere e proprie organizzazioni economiche onde difendersi dall'assalto degli speculatori appaltatori; mentre poi a poco a poco degenerarono in vere e proprie organizzazioni economiche di classe e di partiti per le quali i loro dirigenti politici prospettarono sempre ai lavoratori il dissidio tra capitale e lavoro che doveva inevitabilmente portare alla lotta di classe, con tendenza alla abolizione della proprietà privata, forza principale per l'incremento della produzione nazionale, come dice il programma fascista; mentre di proposito deliberato tacquero sempre sull'altro punto principalissimo della questione, quello della produzione, per la quale i due elementi, capitale e lavoro, sono interessati ad intendersi a utilità dei singoli e a quella superiore della nazione. E chi è stato nei comizi in contraddittorio contro i propri avversari di quel tempo, di quanto io ho detto ne ha fatta inopugnabile esperienza!

Ed allora che cosa accadde? Qua io debbo rivolgermi specialmente a quei colleghi che furono capi di amministrazioni locali, o di grandi amministrazioni di Stato, o prefetti del Regno in tempi antecedenti all'avvento del fascismo, e pregarli di seguirmi per un istante, e di correggermi se per avventura dicessi qualche cosa di men esatto in ciò che io vado a raccontare. Di questa loro testimonianza ho bisogno, perchè sempre più mi accorgo che la pratica nulla insegnò ai teorici puri della politica e dell'economia liberale, i quali più ci penso e più mi ricordano l'aneddoto di quel cannoniere che, avendo studiato matematica, regolava sempre l'altezza dell'alzo del suo pezzo in relazione della formula della parabola dei proiettili, senza tener conto di tutti quei coefficienti di resistenza che qua i tecnici potrebbero insegnarmi. Era sempre in regola con la

teoria, ma non colpiva mai il bersaglio! (Questo non dico per il collega Loria che si è messo fuori causa (*ilarità*)). È giusto riconoscere che non ne attribuiva mai la colpa alla teoria, nella quale continuava a credere imperturbabilmente.

Così fino dall'agosto 1924, leggendo il giornale di opposizione il « Corriere della sera » mi venne sott'occhio un articolo dal titolo « Sindacati e Stato liberale ». Vi si parlava di riconoscimento giuridico delle organizzazioni di lavoro; e questo non era nuovo perchè mi ricordo che anche io, fino da quando ero prosindaco della mia città e deputato, l'avevo chiesto al Presidente del Consiglio di quell'epoca; ma mi fu risposto che il provvedimento sarebbe stato inutile, giacchè sarebbero sorte nuove organizzazioni di lavoro che non si sarebbero fatte riconoscere, e il provvedimento, ripeto, sarebbe stato inutile.

Non fui molto soddisfatto di quella risposta, tanto più che mi pareva fin d'allora che un Governo conscio della propria forza e autorità aveva tutti i mezzi per far rientrare nella legge coloro che ne volevano rimanere fuori; ma mi accorsi che non c'era nulla da fare e non insistei.

In quello stesso articolo si diceva: « Lo stato liberale è aperto a tutti, e quindi ai sindacati « rossi, bianchi e tricolori, alle gilde inglesi, « alle corporazioni pseudo-medioevali, alle associazioni di qualunque specie ». Teorica pura liberale, alla quale per tanti anni mi ero uniformato anch'io. I teorici diranno che facevo bene, io invece debbo riconoscere che facevo male, perchè i risultati di quella teoria furono, come tra poco dimostrerò, disastrosi. E allora chi sbaglia e se ne accorge sbaglia una volta sola, chi sbaglia e non se ne accorge sbaglia al quadrato, e chi sbaglia e crede di far bene sbaglia al cubo: voglio dire che si sbaglia in ragione non aritmetica ma geometrica. Io spero di avere appartenuto sempre alla prima categoria! (*Ilarietà*).

Ora l'esperienza di tanta teoria liberale della concorrenza si è fatta e non breve. Io ad esempio, quando ero Prosindaco della mia città mettendo in concorrenza le varie cooperative fra loro e con gli appaltatori, come prevede e vuole la legge, ebbi il mio Comune boicottato per un anno perchè non diede la preferenza assoluta alle cooperative rosse, le quali impedi-

rono alle altre cooperative, meno forti, di assumere lavori! La mia città restò per un anno senza lavori ma la teoria liberale della libera concorrenza era salva (*ilarità!*). Non credano i colleghi con i quali ho il dispiacere di dissentire in questa materia, che muova loro critica; io muovo critica a me stesso, perchè non dimentico affatto di essere stato un liberale convinto. Ma mi sono accorto dove il liberalismo, (non quello del Risorgimento per il quale, nel mio ultimo discorso, ricordando quello che diceva Marco Minghetti, fu chiamato autoritario, perchè voleva l'autorità e libertà dello Stato in prevalenza su quella del cittadino ma quello dal 1876 in poi radico-democratico-parlamentare) portava il mio paese! e dissi «basta» tanto più che ho sempre considerato il partito mezzo e non fine, il fine essendo sempre il paese! Confesso che la lettura dello Spencer «L'individuo contro lo Stato» mi aveva da tempo già messo in serio sospetto; poi venne la lettura di Bastiat. Ricordo come nei suoi «Sofismi economici», esaminando un determinato fenomeno economico con quella lucidità sua propria, ripeteva: «Questo è ciò che si vede, vediamo quello che non si vede».

Ebbene egregi colleghi vediamo anche noi quello che si vedeva nei rapporti fra capitale e lavoro prima dell'avvento fascista, e vedremo dopo quello che lì per lì non si vedeva ma che si preparava, e si vide dopo! Perchè in un primo tempo accadde questo. Le leghe e i sindacati di lavoro di vario colore politico si fecero in sul principio concorrenza fra di loro e i lavori andarono aggiudicati al minore offerente. Così pareva di essere in piena regola con la teoria della libera concorrenza. Ma quel che non si vedeva, ma che praticamente accadeva, era quest'altro: che i capi delle varie organizzazioni, volendo mantenersi la simpatia dei loro adetti, perchè a momento opportuno avrebbero loro chiesto il voto nelle elezioni politiche, si facevano prima concorrenza fra loro per rialzare i prezzi; e così il lavoro veniva aggiudicato al minore offerente «*ma dopo una corsa al rialzo*». La perfetta negazione della teoria della libera concorrenza, per effetto della quale i lavori dovrebbero essere assegnati «*dopo una libera concorrenza al ribasso*».

In un secondo tempo cosa accadde? Anche questo da principio non si vedeva ma si vide

poi: Il lavoro organizzato appartenente ai partiti rossi, per la grande simpatia che i governi di quel tempo gli prodigavano, finì a poco a poco per assorbire quasi tutte le altre organizzazioni di lavoro; e così il lavoro politicamente ed economicamente organizzato contro lo stato si trasformò in un vero e proprio «*monopolio*» di lavoro a danno dello Stato delle amministrazioni locali, del patrimonio dei poveri! La perfetta negazione della teoria liberale della libera concorrenza, *dalla quale direttamente proveniva*; fino all'avvento [del partito popolare, per il quale le sue organizzazioni di lavoro dopo poco tempo fecero a chi la faceva peggio in confronto ai rossi! Se ho detto qual cosa di meno esatto prego gli onorevoli colleghi ai quali mi rivolsi di volermi correggere!

Ma allora per giungere a codesto bel risultato, così in opposizione alla teoria liberale della libera concorrenza dalla quale direttamente proveniva, tanto non vale di avere il lavoro legalmente riconosciuto in sindacati di categoria dallo Stato? Sotto la disciplina giuridica di una legge che comprenda tutti i rapporti collettivi del lavoro? Sottratto all'influenza dei politicanti e della Internazionale? Partendo dal giusto concetto della cooperazione e non della lotta di classe?

Con ciò si arriva naturalmente «all'obbligatorietà dell'arbitrato» il quale impedisce *a priori* gli scioperi e le serrate. A parità di difetti (perchè si sa che dove è l'uomo non c'è perfezione) dal lavoro politicamente ed economicamente organizzato in *monopolio* contro lo Stato si partirà col lavoro politicamente ed economicamente organizzate collo Stato e nello Stato. Si arriverà all'applicazione del programma fascista in materia economica sociale, che vuole appunto composte pacificamente le competizioni tra capitale e lavoro, per le mutate condizioni della produzione negli ultimi cento anni, sia nel campo agrario che industriale. Ragione per la quale io saluto e plaudo all'accordo già avvenuto fra i due grandi fattori della produzione; accordo che permetterà la grande esperienza della cooperazione in Italia. Consacrando il principio chiaramente espresso dal Governo dell'on. Mussolini: «Che come lo Stato, organo specifico del diritto, ha vietato da secoli l'auto-difesa tra gli individui e vi ha

« sostituito la giustizia di Stato è tempo che « vieti l'auto-difesa delle classi e vi sostituisce « la giustizia di Stato nell'interesse superiore « della pace sociale, della produzione e della ricchezza nazionale ! ». (*Approvazioni*).

E io aggiungo, non a maggior chiarimento del principio enunciato dal Governo, ma a maggior chiarimento di tutto il pensiero che ha pervaso il mio discorso: sostituendo al « *diritto teorico di libertà* » ciò che in tutti i tempi, in tutti i luoghi in tutte le civiltà, lo sovrasta: Il sentimento del proprio « *dovere* » (*approvazioni*). Il dovere di servire per quanto si può il Paese così in pace come in guerra con senso di altruismo e non con quell'egoismo di cui i « *diritti teorici di libertà* » sono il lievito principale ! (*Approvazioni*).

Per queste ragioni e con la fede che ciò che un giorno sembrava utopia si trasformi in chiara e potente realtà, come diceva Mazzini mi pare nei suoi « *Doveri dell'Uomo* », io voterò questa legge per gli interessi superiori del mio amatissimo paese ! (*Vivi e generali applausi; molte congratulazioni*).

CHIMIENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIENTI. Onorevoli Colleghi, sono convinto che molti di voi stimano che la discussione e l'esame di questa legge sono giunti ad un punto per cui la cosa più pratica sia quella di votarla. Ed avrei rinunciato alla parola se non sentissi il dovere di fare qualche breve dichiarazione, che intendo legare ad un nostro ricordo parlamentare.

Il relatore dell'Ufficio centrale, per il quale tutti gli oratori hanno avuto parole di lode alle quali io mi unisco sinceramente per la bella, obiettiva, serena, e completa relazione, ha accennato alle travagliate esperienze che hanno proceduto questo disegno di legge. I frutti di queste esperienze sono raccolti in questo disegno di legge ed ogni disposizione di esso è per l'appunto un frutto di queste esperienze.

La data parlamentare che io voglio ricordare a voi, onorevoli colleghi, è quella nella quale due uomini differenti fra loro per mentalità politica e per temperamento, furono di fronte l'uno all'altro: l'on. Giolitti e l'on. Sonnino. Essi rappresentarono due tendenze in ordine al

problema delle organizzazioni operaie e della disciplina dei rapporti tra capitali e lavoro.

L'on. Giolitti con quel fine intuito del possibile in politica rappresentò la tendenza della libertà a quella organizzazione, e dal 1901 al 1904 mantenne questo suo programma: libertà di organizzarsi, ma non altro. Egli pensava che in quel tempo nulla più fosse possibile. Certo l'opera sua in quel momento fu utile alla cosa pubblica. Le benemerenzze di quella sua condotta politica sono state oggi riconosciute. L'on. Sonnino, pur avendo simpatia per le organizzazioni operaie, rispondeva all'azione del primo domandando: riconoscimento giuridico, responsabilità giuridica, disciplina dei rapporti tra capitale e lavoro.

Forse il tempo non era maturo per ciò. Le condizioni dello spirito pubblico erano veramente difficili. La psicologia delle classi dirigenti era ancora arretrata. Noi passammo un periodo di incertezze, di travagli, di agitazioni. Questo periodo è durato circa venti anni. Gli scioperi continuati non solo rovinavano la produzione nazionale, ma soprattutto il fenomeno più imponente ed impressionante della storia moderna, la crisi del potere esecutivo, si faceva sempre più acuto in Italia. E diventò acutissima.

Uno scrittore tedesco molti anni fa disse: « Quando le categorie di cittadini o le classi sociali si coalizzano per la difesa dei propri interessi, esse si coalizzano fatalmente contro lo Stato ». La vita di questo è minacciata. Comincia per la storia politica e quella giuridica dello Stato un'epoca assai aspra e difficile per governare.

È la crisi del potere esecutivo, del governare, in marcia da quel tempo. L'on. Mussolini si trovò questa crisi sulle spalle, come una eredità minacciosa e la superò. Diresse la sua azione politica a risolvere questo problema: farsi prima le condizioni necessarie per governare il Parlamento ed il Paese. Io considero, onorevoli colleghi, questa legge come una conseguenza diretta delle leggi politiche che noi abbiamo votato e che ne sono il presupposto. Questa legge appare la mèta, perchè rappresenta il compito più alto di un Governo, che è quello di disciplinare, regolare i conflitti tra capitale e lavoro.

Per assolvere questo compito occorre un Governo che governi ed abbia i mezzi e la possibilità di farlo.

Io ricordo con compiacenza personale, come fin dal 1922, parlando in quest'Aula del Fascismo dissi « Chiunque spera di trovare nel Fascismo un poliziotto od un gendarme degli interessi dei beati possidentes s'inganna ». E così è stato.

Il cammino è stato difficile, aspro all'interno e all'estero. Voglio ricordare per quanto riguarda l'estero quello che si è dovuto lavorare per far penetrare nell'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra questo concetto dell'organizzazione nazionale italiana dei lavoratori; e dei risultati ottenuti, del trionfo avuto, va data giustamente lode all'on. Rossoni, ed al De Michelis, che col suo fine tatto diplomatico riuscì finalmente, l'anno scorso, a far conseguire la vittoria su questo terreno. Io non vi ricorderò i principi di questa legge. Li hanno ricordati il relatore e tutti gli oratori che mi hanno preceduto. Qualcuno di questi principi è già applicato da leggi straniere, come quello della proibizione ai funzionari di sindacarsi, la proibizione degli scioperi nei pubblici servizi, la competenza — però ancora non completo — dell'autorità giudiziaria e solo per il riconoscimento e lo scioglimento di questi sindacati.

Difficoltà? Certo che ve ne sono. Il senatore Tanari ha ricordato il periodo in cui la giustizia privata era il fatto dei due contendenti. I maestri del diritto e della storia del diritto romano, che sono qui dentro, insegnano che il primo apparire di un terzo estraneo, che era il magistrato, fu accolto con diffidenza e con preoccupazione. Si tratta del diritto collettivo della cui formazione noi siamo spettatori e qualche volta attori, e che troverà certo molte difficoltà. Ma queste difficoltà sono inerenti alla cosa, non deficienze della legge. Della quale io voglio ricordare un punto caratteristico, ed è il carattere nazionale delle associazioni di datori di lavoro e di lavoratori. A questo proposito vorrei dire al senatore Loria che proprio in America questo principio del carattere nazionale delle organizzazioni operaie è stato solennemente affermato. Se non parlassi alla fine di questa discussione, io vorrei mettere in evidenza i molti punti di contatto

che il Fascismo ha con alcuni tratti della Costituzione e della vita pubblica degli Stati Uniti d'America, dove si è riuscito a dare al Paese un Governo di partito senza regime parlamentare. E la disciplina di partito colà è forse più rigida di quanto lo sia quella del partito fascista italiano. La Federazione generale del lavoro americano, dunque, nel congresso dell'ottobre ultimo ha votato all'unanimità questo principio: noi vogliamo, hanno detto i lavoratori americani, che le nostre organizzazioni non abbiano alcun contatto con le organizzazioni di altri Paesi; questo internazionalismo delle organizzazioni operaie non conviene a noi americani; noi vogliamo le organizzazioni del lavoro americane, con leggi americane, ed escludiamo la inframmettenza della politica operaia degli altri Paesi e soprattutto del bolscevismo.

E poichè ho accennato al collega Loria, che ha pronunciato un notevole discorso, io vorrei dire, in ordine all'istituto della magistratura del lavoro, contenuto in questo disegno di legge, che prima di tutto i magistrati italiani risolvono questioni anche di importanza e di difficoltà maggiori, come quelle relative a questioni e perizie tecniche, della più complessa e svariata natura, risolvono problemi di grande importanza attinenti all'economia, come si verifica in materia fallimentare, con l'esame di bilanci, ecc. Del resto di questa nuova magistratura fanno parte due cittadini estranei e competenti. E quando il magistrato ha bisogno di maggiori lumi chiama gli esperti. Certo sono questioni difficili: si tratta di problemi complessi riguardanti l'economia delle condizioni del lavoro, il reddito industriale; ma, perchè negare la possibilità, anzi la certezza, che la magistratura acquisti questa competenza nuova? Sarà un processo lento di lavoro, di osservazione, di esperienza, che condurrà certamente al perfezionamento di questa magistratura del lavoro. La legge con nuove modificazioni e ritocchi aiuterà la bisogna.

Ma io voglio fare un'altra osservazione al discorso del senatore Loria. La faccio col massimo rispetto per le sue oneste intenzioni. Se mal non ho compreso il suo pensiero, egli approva le sanzioni contro gli scioperanti, ma non approva il divieto di sciopero. Io non so come possano stare insieme le sanzioni

senza il divieto. Ad ogni modo io voglio dire al senatore Loria — con sincerità e con la migliore disposizione d'animo — che il discorso suo — non certo nelle intenzioni sue, — può fare l'impressione che egli trovi nella legge cattivo quello che non risponde ai fini che gli sono cari e che trovi buono quello che ad essi può rispondere. Pare che egli pensi che il buono della legge è buono nel senso che per la breccia che egli vede aprirsi con questa legge passerà qualche altra cosa che non è proprio quello che la legge vuole e noi vogliamo che passi. (*ilarità*).

Onorevoli colleghi, io concludo. Voto con sicura coscienza questa legge, perchè essa rappresenta un esperimento coraggioso che tutti gli italiani debbono aiutare con lealtà e con simpatia. Certo ai socialisti ed ai comunisti l'esperimento non può piacere, ma tutti quelli che non hanno fede comunista e socialista non possono non seguirlo con simpatia ed interesse. La via è aperta; io credo che questa legge stabilisca veramente un passo nuovo ed originale sulla via della politica di collaborazione di classe. Auguro con animo d'italiano, successo a questa legge. Sarà una nuova benemerita nazionale del Governo dell'on. Mussolini. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Passerini Angelo.

PASSERINI ANGELO. Data l'ora tarda dirò due sole parole. La Federazione Nazionale proprietari di terre dell'Alta Italia, con sede a Cremona, presieduta dal commendatore Bellini, mentre plaude al progetto di legge per la disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, manifesta un suo desiderio, che i proprietari di terre possano, in base alla nuova legge, costituirsi con propri sindacati e collo stesso trattamento giuridico, che dalla legge stessa è assicurato al Sindacato dei datori di lavoro.

Prevede la Federazione dei proprietari terrieri che entrando con i datori di lavoro, a sensi dell'art. 3 della legge, ad essa sia riservata una posizione di inferiorità, alle dipendenze delle forze direttive accordate ai conduttori fittabili e che essa debba sottostare per ciò alle forze predominanti, anche se contrarie ai propri interessi.

La Federazione predetta ha diramato circo-

lari e memoriali agli onorevoli Signori senatori nello stesso senso. Io qui non faccio proposte; mi limito solo a raccomandare all'onorevole ministro che nella compilazione del regolamento si trovi modo di potere accogliere, almeno, in parte, i desideri espressi dalle Federazione nazionale che rappresenta proprietari di fondi della intera valle del Po e che si è costituita fra le diverse provincie della Alta Italia, da Torino a Venezia, da molti anni, per la difesa dei propri interessi materiali e morali in armonia con i supremi interessi dello Stato. È una associazione dunque che merita di essere presa in considerazione e questo io mi permetto di raccomandare all'onorevole ministro. Si tenga conto che questa associazione è benemerita nel campo dell'agricoltura e così, facendo ragione ai voti di questa associazione, saranno realmente e sistematicamente inquadrate tutte le forze operanti in ordinata convivenza a maggiormente intensificare e perfezionare la produzione nazionale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale; il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, riservando la parola all'onorevole relatore e al ministro.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Ordinamento del Regio Esercito (N. 380):

Senatori votanti	198
Favorevoli	189
Contrari	9

Il Senato approva.

Avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito (N. 381):

Senatori votanti	198
Favorevoli	188
Contrari	10

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1926

Stato degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 382):

Senatori votanti	198
Favorevoli	192
Contrari	6

Il Senato approva.

Nuovo ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti (N. 383):

Senatori votanti	198
Favorevoli	190
Contrari	8

Il Senato approva.

Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato (N. 384):

Senatori votanti	198
Favorevoli	190
Contrari	8

Il Senato approva.

Disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza (Numero 385):

Senatori votanti	198
Favorevoli	190
Contrari	8

Il Senato approva.

Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica (N. 386):

Senatori votanti	198
Favorevoli	188
Contrari	10

Il Senato approva.

Costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario Umberto, Nicola, Tomaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte (N. 357):

Senatori votanti	198
Favorevoli	188
Contrari	10

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Agnetti di dar lettura delle interrogazioni.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Al ministro dell'interno per sapere se non creda opportuno prendere delle misure a fine d'impedire che, come già purtroppo presso altre Nazioni, così anche in Italia, si faccia una immoralissima propaganda per legittimare lo aborto.

Soderini.

Il sottoscritto domanda al ministro della pubblica istruzione se non creda necessario togliere ad alcuni archeologi dell'Amministrazione dello Stato la biasimevole abitudine di tenere celate, unicamente per i loro scopi scientifici, le scoperte che vanno facendo col denaro pubblico, anzichè portarle subito a conoscenza di tutti, con vantaggio della scienza e del Paese.

Corrado Ricci.

PRESIDENTE. Ricordo che domani alle ore 15 vi sarà riunione degli Uffici: seguirà la seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro (N. 350).

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Istituzione dei Consigli provinciali dell'Economia (N. 351).

III. Votazione per la nomina:

a) di un commissario allà Cassa depositi e prestiti;

b) di due membri del Consiglio centrale dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Estensione delle attribuzioni dei Prefetti (N. 367);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1882, concernente l'attribuzione ai prefetti dei poteri e delle funzioni precedentemente esercitate in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra dai commissari governativi presso le cessate Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione (N. 320);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa (N. 344);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1342, relativo alla dichiarazione di solennità civile del giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America (N. 345);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 4 luglio 1925, n. 1089, e 26 luglio 1925, n. 1246, concernenti lo scioglimento e la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (N. 346);

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi (N. 359);

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1324, che dà esecuzione alla convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1924, 5 febbraio 1920 e 24 giugno 1921, convenzione addizionale firmata in Roma il 20 maggio 1924 e ratificata il 26 settembre dello stesso anno (N. 343);

Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1855, che dà esecuzione alle seguenti due Convenzioni stipulate in Roma il 29 febbraio 1924, fra il Regno d'Italia e lo Stato d'Albania:

1° Convenzione di Stabilimento e relativo protocollo finale;

2° Convenzione consolare (N. 363);

Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1856, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Albania e del relativo protocollo finale, firmati entrambi a Roma il 20 gennaio 1924 (N. 375);

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Rumenia e l'Ungheria, allo scopo di evitare la doppia imposizione (N. 364);

Approvazione della Convenzione e del Protocollo stipulati in Roma il 26 aprile 1924 fra l'Italia e lo Stato Serbo-Croato-Sloveno per liquidare le imposte e per evitare le doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922, giusta l'articolo 43 degli accordi generali per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo (N. 365);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004, che dà esecuzione all'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria stipulato in Sofia il 27 ottobre 1925 (N. 376);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398, « Revisione delle indennità dovute al personale giudiziario e a quello dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori in applicazione dell'articolo 189 dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato » (N. 338);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, « Trattamento economico del personale aggregato degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori » (Numero 339);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 32, che dà facoltà al Governo di applicare alla Corte di cassazione del Regno un procuratore generale di Corte di appello (N. 341);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1521, circa l'abrogazione dell'ultimo capoverso dell'art. 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento giudiziario (N. 342);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1228, recante modificazioni alla pianta organica della magistratura (N. 352);

Approvazione di eccedenze di impegni, per

la somma di lire 170.713.866,14 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'amministrazione ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923-24 (N. 333);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1918, che approva il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia Intendenza di finanza di Verona il 29 settembre 1924, portante vendita di due appezzamenti di terreno demaniale in quella città alla Società cooperativa edilizia ufficiali del Regio esercito « Secure » di Verona (N. 334);

Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2107, contenente norme interpretative delle disposizioni legislative sul Foro erariale in materia di tasse (N. 335);

Per dichiarare pubblici monumenti i Viali e i Parchi della Rimembranza (N. 245);

Concorso dello Stato nella spesa per il monumento a Virgilio da erigersi a Mantova (Numero 297);

Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672, che approva la convenzione per la regificazione del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, e del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 852, che modifica i ruoli organici del personale insegnante, amministrativo e di servizio del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 322);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1849, in virtù del quale cessano di aver vigore le disposizioni del Regio decreto 9 settembre 1923, n. 1987, riguardante la nomina di un commissario straordinario per alcuni uffici ed istituti di antichità e d'arte dell'Italia meridionale (N. 323);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1884, che dichiara monumento nazionale la casa ove visse e morì Alfredo Oriani (N. 324);

Conferimento a titolo d'onore della laurea o del diploma al nome degli studenti caduti, dopo la guerra, per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria (N. 360);

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1549, che approva la convenzione 31 maggio 1924 per la costruzione ed esercizio di un impianto termoelettrico con utilizzazione di lignite a Barberino di Mugello (Firenze) (N. 262);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 2149, col quale si prorogano alcuni termini per le località danneggiate dai terremoti del 10 settembre 1919 e 1° dicembre 1921 (N. 347);

Conversione in legge del decreto Reale 23 agosto 1924, n. 1432, che istituisce un ufficio regionale per le strade della Calabria (Numero 348);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1242, relativo alla composizione della commissione centrale di avanzamento per il personale delle ferrovie dello Stato (N. 329);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1397, concernente l'autorizzazione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per un importo di lire 50 milioni per la costruzione di materiale rotabile (N. 331);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1608, relativo alla deroga in occasione dell'Anno Santo al disposto dell'art. 8 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante le nuove tariffe ferroviarie per il trasporto delle persone e delle cose (Numero 332);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, concernente « Provvedimenti per l'amministrazione ed il funzionamento dei depositi cavalli stalloni del Regno » (N. 353);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, portante disposizioni per il ricupero delle sovvenzioni cerealicole con fondi dello Stato ed altri provvedimenti di credito agrario (N. 289);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1691, che dà facoltà al Governo di autorizzare la costituzione di un Consorzio per la istituzione e l'esercizio di Magazzini generali in Sicilia (N. 291);

Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1925, n. 516, che autorizza gli istituti di credito fondiario e di credito agrario a concedere mutui ai Consorzi di bonifica, idraulici e di irrigazione con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali (N. 292);

Trasferimento all'Autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle

indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità (N. 373);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1280, riguardante l'istituzione della tassa consegna merci per l'anno 1925 a favore della Camera di commercio e industria di Fiume (N. 356);

Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1835, contenente provvedimenti in materia di tasse ed imposte a favore dell'Istituto Federale di credito per il risorgimento delle Venzie (N. 336);

Conversione in legge del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021, che autorizza la spesa di lire 150 milioni per esecuzione di opere pubbliche nella Basilicata in aggiunta a quelle portate dal Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285 (N. 349);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1835, concernente il contributo straordinario dei centesimi di guerra sui pagamenti (N. 305).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Giovedì 11 marzo 1926

ALLE ORE 15.

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 117, che reca miglioramenti economici agli insegnanti dei Regi istituti nautici (N. 388);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2145, relativo alla costituzione dell'Ispettorato generale dei reparti coloniali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 389);

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 203, relativo alla istituzione del posto di direttore del laboratorio ottico presso il Regio arsenale di Spezia (N. 390)

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 204, recante miglioramenti di carriera al personale civile insegnante della Regia Accademia navale (N. 391);

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 205, che porta modificazioni all'articolo 3 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali delle capitanerie di porto (Numero 392);

Istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù (N. 393);

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Regi aventi per oggetto argomenti diversi (N. 395);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547, che dà esecuzione alla Convenzione stipulata fra la Gran Bretagna e l'Italia per la cessione da parte della prima alla seconda dell'Oltre Giuba, Convenzione firmata in Londra il 15 luglio 1924, (N. 396);

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193, concernente l'ordinamento degli uffici preposti alla edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia (N. 400);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 87, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia (N. 406);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la fondazione di un Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte (N. 407).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche